

## MINISTERO DELLA DIFESA

### DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1993, n. 603

**Regolamento recante disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito dell'amministrazione della difesa.**

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visti la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi ed, in particolare, gli articoli 2 e 4, che, rispettivamente, obbligano le singole amministrazioni a determinare per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi e la rispettiva unità organizzativa responsabile;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 23 gennaio 1992 sullo schema di decreto del Ministero dell'interno;

Visto lo schema di regolamento-tipo suggerito dalla predetta adunanza generale per rendere uniformi in via generale i citati profili attuativi della legge n. 241/1990 nell'ambito di tutte le amministrazioni;

Considerata la complessità dell'organizzazione dell'Amministrazione della difesa articolata in organi centrali territoriali e periferici, interforze e di forza armata, e la conseguente necessità di procedere gradualmente all'attuazione delle predette norme provvedendo in particolare, per quanto concerne l'adempimento di cui al comma 2 dell'art. 2 della citata legge n. 241 del 1990 ad una prima disciplina dei termini di conclusione dei procedimenti di competenza degli organi centrali la cui durata non sia disposta per legge o regolamento;

Viste le attribuzioni degli organi centrali dell'Amministrazione della difesa;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della commissione speciale del 17 febbraio 1993;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 24 giugno 1993;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400/1988, con nota n. Coord/02-2591/1/R/93 del 14 settembre 1993;

ADOTTA

il seguente regolamento:

### Capo I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

##### Art. 1.

Ambito di efficacia del regolamento

1. Ai fini delle norme del presente regolamento si intende per "legge", la legge 7 agosto 1990, n. 241; per "Amministrazione", l'Amministrazione della difesa; per "Ministro" il Ministro della difesa; per "sottosegretario", il sottosegretario di Stato alla difesa; per "segretario generale", il segretario generale del Ministero della difesa e direttore nazionale degli armamenti; per "organi centrali", gli organi centrali dell'Amministrazione della difesa.

2. Le norme del presente regolamento si applicano a tutti i procedimenti dell'Amministrazione che si concludono con un provvedimento finale del Ministro o del sottosegretario o dei dirigenti militari e civili, preposti agli organi centrali e si sostituiscono a tutte le direttive ed istruzioni sinora impartite dagli organi dell'Amministrazione, in relazione ai procedimenti medesimi, per dare attuazione alle norme della legge in materia di determinazione dei termini, di unità organizzative, di responsabile del procedimento, di obbligo di provvedere e di motivare, nonché di partecipazione al procedimento.

3. Le disposizioni generali del presente capo I concernenti le unità organizzative, il responsabile del procedimento, l'obbligo di

provvedere e di motivare la partecipazione al procedimento e l'autocertificazione, si applicano anche ai procedimenti che si concludono con un provvedimento finale dei responsabili preposti agli organi territoriali e periferici dell'Amministrazione, per i quali dovranno essere determinati i relativi termini finali ai sensi del successivo art. 9, comma 2; sino a quando non si sara' provveduto con regolamento, detti procedimenti si concluderanno nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare o, in mancanza, nel termine di trenta giorni di cui all'art. 2, comma 3, della legge.

4. Le norme del regolamento si applicano, altresì, ai procedimenti amministrativi, sia che debbano essere promossi d'ufficio, sia che conseguano obbligatoriamente ad una istanza di parte diretta ad ottenere provvedimenti di competenza dell'Amministrazione.

#### Art. 2.

##### Unita' organizzative

1. Le unita' organizzative responsabili, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge, dello svolgimento di ciascun tipo di procedimento sono gia' determinate ed individuabili nelle strutture ordinarie dell'Amministrazione derivate dall'attuazione delle norme vigenti, che ne stabiliscono l'organizzazione e le rispettive attribuzioni.

2. Per i procedimenti complessi, suddivisi in piu' fasi, il responsabile dell'intero procedimento di cui all'art. 3, comma 2, provvede con proprio atto ricognitivo, da rendere noto attraverso le forme di pubblicita' normalmente utilizzate, a fornire in ogni caso le necessarie indicazioni che consentano di rendere chiaramente conoscibili i compiti specifici delle singole unita' organizzative per quanto concerne l'istruttoria ed ogni altro adempimento procedimentale.

3. Nel caso siano interessati organi e uffici di altre amministrazioni e sia ritenuto parimenti opportuno fornire le predette indicazioni, per le fasi di loro competenza, il predetto responsabile del procedimento vi provvede, previa intesa con le amministrazioni medesime, attraverso una conferenza di servizi indetta ai sensi dell'art. 14 della legge.

4. Gli organi dell'Amministrazione indicati nelle allegate tabelle costituiscono le unita' organizzative responsabili a livello centrale dei procedimenti ad essi riferiti nelle tabelle medesime.

#### Art. 3.

##### Responsabile del procedimento

1. Responsabile del procedimento e' colui che e' preposto all'unita' organizzativa che provvede all'istruttoria ed agli altri adempimenti procedurali, tra i quali la predisposizione del provvedimento finale, la cui effettiva adozione, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera c), della legge, puo' essere di competenza del responsabile medesimo o di altro organo.

2. Nel caso di procedimento complesso, colui che e' preposto all'unita' organizzativa che provvede alla predisposizione del provvedimento finale, oltre a rispondere di tale fase di sua diretta competenza, ha la responsabilita' complessiva dell'intero procedimento, dal momento propulsivo a quello conclusivo, per quanto concerne il coordinamento, la vigilanza ed il controllo sullo svolgimento delle attivita' dei preposti alle unita' organizzative dell'Amministrazione responsabili delle altre fasi procedurali, al fine di assicurare economicita' e speditezza, senza inutili aggravii, alle attivita' medesime.

3. Fatte salve le funzioni spettanti al responsabile dell'intero procedimento ai sensi del precedente comma 2, nei procedimenti complessi, il responsabile di ciascuna fase del procedimento esercita, in relazione a tale fase, le attribuzioni necessarie tra quelle contemplate dall'art. 6 della legge e dal presente regolamento e svolge tutti gli altri compiti indicati nelle disposizioni organizzative e di servizio, nonche' quelli attinenti all'applicazione della legge 4 gennaio 1968, n. 15; alla comunicazione dell'inizio del procedimento provvede, ai sensi del comma 1 del successivo art. 5, il responsabile dell'unita' organizzativa che da' l'avvio al procedimento medesimo.

4. Il responsabile di ciascuna unita' organizzativa puo' affidare ad altro dipendente addetto all'unita' la responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo

procedimento, nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale, fermo restando che quest'ultima puo' formare oggetto di delega soltanto nei casi espressamente previsti da una disposizione di legge.

5. I dirigenti, militari e civili, preposti agli organi centrali di cui alle allegate tabelle sono i responsabili, ai sensi del precedente comma 2, dei procedimenti nelle tabelle stesse indicati.

#### Art. 4.

##### Obbligo di provvedere e di motivare

1. I procedimenti di competenza dell'Amministrazione devono concludersi con un provvedimento espresso; per i procedimenti di competenza degli organi centrali, il provvedimento deve essere adottato entro il termine stabilito nelle tabelle allegate al presente regolamento o previsto da altra fonte legislativa o regolamentare o, in mancanza, nel termine di trenta giorni previsto dall'art. 2, comma 3, della legge.

2. Per i procedimenti che si concludono a livello degli organi territoriali e periferici, questi hanno parimenti l'obbligo di adottare un provvedimento espresso secondo quanto disposto al comma 3 del precedente art. 1.

3. La scadenza del termine non esonera i competenti organi dell'Amministrazione dall'obbligo di provvedere con ogni sollecitudine, eccetto che sia espressamente prevista la decadenza del relativo potere dell'Amministrazione e fatta salva, comunque, ogni altra conseguenza derivante dall'inosservanza del termine.

4. I provvedimenti dell'Amministrazione devono essere motivati ai sensi dell'art. 3 della legge.

#### Art. 5.

##### Partecipazione al procedimento: comunicazione dell'inizio del procedimento

1. Salvo che non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerita', il responsabile dell'unita' organizzativa che inizia il procedimento da' comunicazione dell'avvio del procedimento stesso ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti, ai soggetti la cui partecipazione al procedimento sia prevista da legge o regolamento, nonche' ai soggetti, individuati o facilmente individuabili, cui dal provvedimento possa derivare un pregiudizio.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono resi edotti dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, contenente, ove gia' non rese note ai sensi del successivo art. 11, comma 3, le indicazioni di cui all'art. 8 della legge. Qualora, per il numero degli aventi titolo la comunicazione personale risulti per tutti o per taluni di essi, impossibile o particolarmente gravosa, o vi siano particolari esigenze di celerita' del procedimento, l'unita' organizzativa responsabile vi provvede mediante le forme di pubblicita' normalmente utilizzate, indicando nell'atto relativo le esigenze che hanno motivato la particolare forma di comunicazione.

3. L'omissione, il ritardo o l'incompletezza della comunicazione puo' essere fatta valere, anche nel corso del procedimento, solo dai soggetti che abbiano titolo alla comunicazione medesima, mediante segnalazione scritta al responsabile dell'unita' organizzativa competente, il quale e' tenuto a fornire gli opportuni chiarimenti o ad adottare le misure necessarie, pure ai fini dei termini posti per l'intervento dei soggetti stessi nel procedimento, entro il termine massimo di trenta giorni, anche con comunicazioni telegrafiche, telefoniche, telematiche o via fax.

4. La partecipazione al procedimento, oltre che mediante la predetta comunicazione personale, puo' essere effettuata anche in altre forme, quali la convocazione in ufficio degli interessati per chiarimenti o risposta a loro richieste, nonche' l'invio, per conoscenza, di documenti che possano essere di loro interesse, sempre che il responsabile della competente unita' organizzativa lo ritenga opportuno e rispondente a criteri di economicita' e di speditezza dell'azione amministrativa.

#### Art. 6.

##### Partecipazione al procedimento: visione degli atti; atti di intervento

1. Presso ciascuna sede delle unita' organizzative responsabili sono rese note, mediante affissioni in appositi albi o altre forme di

pubblicita' idonee, le modalita' per prendere visione degli atti relativi al procedimento, salvo quanto previsto dai regolamenti adottati ai sensi dell'art. 24 della legge. La visione degli atti avviene presso l'ufficio che ha formato il documento o che lo detiene in forma stabile.

2. I soggetti che hanno titolo a prendere parte al procedimento, ai sensi degli articoli 7 e 9 della legge, possono presentare memorie scritte e documenti, entro un termine pari a due terzi di quello stabilito per la durata del procedimento, sempre che questo non sia gia' concluso. Quando il termine del procedimento sia uguale o inferiore a trenta giorni, memorie scritte e documenti dovranno essere presentati entro dieci giorni dall'inizio del procedimento.

3. La partecipazione di memorie e documenti oltre i termini di cui al comma 2, non puo' determinare, comunque, lo spostamento del termine finale.

4. Qualora le vigenti disposizioni di legge o di regolamento prevedano un atto di intervento o un adempimento degli interessati nel corso del procedimento, senza stabilire la relativa scadenza temporale, la decorrenza del termine di conclusione del procedimento e' sospesa per il periodo di tempo occorrente per l'acquisizione dell'atto d'intervento o per l'adempimento previsto.

5. L'atto di intervento deve contenere tutti gli elementi utili per la individuazione del procedimento al quale e' riferito l'intervento, i motivi dell'intervento, le generalita' ed il domicilio dell'interveniente.

#### Art. 7.

Partecipazione al procedimento: deroghe

1. Fermo restando l'obbligo di procedere alle pubblicazioni previste dall'art. 26 della legge, le disposizioni di cui ai precedenti articoli 5 e 6 non si applicano all'attivita' dell'Amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali e' fatta salva la particolare disciplina che ne regola la formazione.

#### Art. 8.

Autocertificazione. Misure organizzative

1. Nella circolare del segretario generale n. 16000/OM del 20 novembre 1971 sull'attivita' certificativa militare e successive modificazioni, sono indicate le misure organizzative adottate per garantire l'applicazione, nell'ambito dell'Amministrazione, delle disposizioni in materia di autocertificazione di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15. L'Ufficio centrale per l'organizzazione, i metodi, la meccanizzazione la statistica verifica la rispondenza delle predette misure organizzative alle attuali esigenze, proponendo al segretario generale, per l'approvazione del Ministro, le eventuali nuove misure da adottare.

2. I casi in cui e' ammessa una dichiarazione temporaneamente sostitutiva in luogo della prescritta documentazione da presentare ad organi dell'Amministrazione sono stabiliti, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 15/1968, dal decreto del Ministro in data 8 maggio 1991, n. 405, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 27 dicembre 1991.

## Capo II

### DISCIPLINA DEI TERMINI DEI PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA DEGLI ORGANI CENTRALI

#### Art. 9.

Rinvio alle tabelle per i termini dei procedimenti

1. Nelle allegate tabelle, che costituiscono parte integrante del presente decreto, sono stabiliti, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge, in quanto non disposti da altra fonte legislativa o regolamentare, i termini di completamento dell'intera sequenza dei procedimenti, che si concludono con un provvedimento finale del Ministro o del sottosegretario o dei dirigenti, militari e civili, preposti agli organi centrali dell'Amministrazione; nelle tabelle sono altresì indicate le fonti normative dei procedimenti medesimi.

2. I dirigenti titolari degli organi centrali dell'Amministrazione sono delegati ad individuare, secondo i criteri del presente regolamento, in quanto applicabili ed entro novanta giorni dalla sua

entrata in vigore, i termini di completamento dei procedimenti, non stabiliti per legge o regolamento, che si concludono con un provvedimento finale dei responsabili preposti agli organi territoriali ed a quelli periferici, funzionalmente sottordinati. I termini individuati, previo coordinamento del segretario generale, sono proposti al Ministro per la relativa determinazione, nella prescritta forma regolamentare, con decreto.

3. I predetti dirigenti individuano, altresì, i termini delle fasi endoprocedimentali di competenza dell'Amministrazione che si concludono con provvedimenti finali di altra amministrazione, proponendoli al Ministro, previo coordinamento del segretario generale, per la relativa determinazione, in forma regolamentare, con lo stesso decreto di cui al precedente comma 2.

#### Art. 10.

##### Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio

1. Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui il competente organo o ufficio dell'Amministrazione adotta l'atto propulsivo o, per gli atti vincolati quanto all'emanazione, abbia conoscenza del fatto o della situazione da cui sorge l'obbligo di provvedere o abbia accertato la sussistenza dei presupposti ai quali la legge subordina la loro emanazione.

2. Qualora l'atto propulsivo promani da un organo o un ufficio di altra amministrazione, il termine iniziale del procedimento, per la parte di competenza dell'Amministrazione della difesa, decorre dalla data di ricevimento dell'atto medesimo.

#### Art. 11.

##### Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti a iniziativa di parte

1. Per i procedimenti a iniziativa di parte il termine iniziale decorre dalla data del ricevimento, da parte del competente organo o ufficio dell'Amministrazione, della domanda o dell'istanza; la predetta data è attestata dal timbro di arrivo apposto dall'Amministrazione.

2. La domanda o istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dall'Amministrazione, ove determinati e portati a idonea conoscenza degli interessati, e deve essere corredata della prevista documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti da legge o da regolamento per l'adozione del provvedimento; dalla predetta domanda o istanza può risultare l'eventuale dichiarazione di cui all'art. 18, comma 2, della legge.

3. All'atto della presentazione della domanda è rilasciata all'interessato una ricevuta, contenente, ove possibile, le indicazioni di cui all'art. 8 della legge: tali indicazioni, altrimenti, sono fornite all'atto della comunicazione dell'avvio del procedimento di cui all'art. 7 della legge e all'art. 5 del presente regolamento. Per le domande o istanze inviate a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall'avviso stesso.

4. Qualora la domanda o istanza sia ritenuta irregolare o incompleta, l'ufficio ricevente deve darne comunicazione all'istante entro sessanta giorni, indicando le cause della irregolarità o della incompletezza. In questi casi, il termine iniziale del procedimento decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.

5. Restano salvi la facoltà di autocertificazione e il dovere di procedere agli accertamenti di ufficio previsti rispettivamente dagli articoli 2 e 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nonché dall'art. 18 della legge n. 241 del 1990.

#### Art. 12.

##### Termine finale del procedimento Fasi di competenza di altre amministrazioni (intese)

1. I termini per la conclusione dei procedimenti costituiscono termini massimi e si riferiscono alla data di adozione del provvedimento ovvero, nel caso di provvedimenti recettizi, dalla data in cui il destinatario ne riceve comunicazione.

2. Ove nel corso del procedimento talune fasi, al di fuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge, siano di competenza di amministrazioni diverse da quella della difesa, il termine finale del procedimento deve intendersi comprensivo dei periodi di tempo necessari per l'espletamento delle fasi stesse. A

tal fine il responsabile del procedimento per le fasi di competenza dell'Amministrazione della difesa promuove, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, ove non vi abbiano provveduto le altre amministrazioni, una conferenza di servizi con le medesime, al fine di verificare d'intesa la congruita', per eccesso o per difetto, dei tempi previsti, nell'ambito del termine finale, per il compimento delle fasi di loro competenza. Ove dalla verifica risulti la non congruita' del termine finale, il Ministro della difesa provvede, nella prescritta forma regolamentare, alla variazione del termine, a meno che lo stesso non sia fissato per legge.

#### Art. 13.

##### Tempi per l'acquisizione obbligatoria di pareri e di valutazioni tecniche

1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo e il relativo parere non sia emesso entro il termine stabilito da legge o regolamento o entro i termini previsti in via suppletiva dall'art. 16, commi 1 e 4, della legge, l'organo competente all'adozione del provvedimento finale ha facolta' di autorizzare la prosecuzione del procedimento indipendentemente dall'acquisizione del parere; qualora tale facolta' non sia esercitata, il responsabile del procedimento partecipa agli interessati la determinazione di attendere il parere per un ulteriore periodo di tempo, che non viene computato ai fini del termine finale del procedimento, ma che non puo', comunque, essere superiore ad altri centottanta giorni.

2. Qualora, per espressa disposizione di legge o di regolamento, l'adozione di un provvedimento debba essere preceduto dall'acquisizione di valutazioni tecniche di organi od enti appositi e questi non provvedano e non rappresentino esigenze istruttorie ai sensi e nei termini di cui all'art. 17, commi 1 e 3, della legge, il responsabile del procedimento chiede le suddette valutazioni tecniche agli organismi di cui al comma 1 del citato art. 17 e partecipa agli interessati l'intervenuta richiesta. In tali casi, per il periodo di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, il tempo occorrente per l'acquisizione delle valutazioni tecniche non viene computato ai fini del termine finale del procedimento.

3. Entro il medesimo termine annuale, il Ministro della difesa individua, in via generale, d'intesa con gli organi, amministrazioni o enti interessati, gli altri soggetti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacita' tecnica equipollenti rispetto agli organi ordinari, ai quali sia possibile richiedere in via sostitutiva le valutazioni tecniche, stabilendo i termini entro i quali le stesse devono essere rese; provvede, altresì, ove occorra, ad apportare, con la prescritta forma regolamentare, le conseguenti modifiche ai termini finali stabiliti nelle tabelle allegate al presente regolamento.

#### Art. 14.

##### Tempi per l'acquisizione facoltativa di pareri e di valutazioni tecniche

1. Quando il Ministro, fuori dei casi di parere obbligatorio, ritenga di dover promuovere la richiesta di parere in via facoltativa al Consiglio di Stato, il responsabile del procedimento partecipa la determinazione ministeriale agli interessati, indicandone concisamente le ragioni. In tal caso, il periodo di tempo occorrente per l'acquisizione del parere, dalla richiesta alla sua ricezione, non e' computato nel termine finale del procedimento, ove il parere medesimo sia reso nei termini di cui all'art. 16, commi 1 e 4, della legge.

2. L'acquisizione in via facoltativa di pareri e di valutazioni tecniche di organi, amministrazioni o enti, al di fuori del caso di cui al comma 1, ha luogo con l'osservanza del termine finale del procedimento.

#### Art. 15.

##### Tempi occorrenti per i controlli preventivi o per l'adesione dei soggetti interessati (non computo nei termini)

1. Nei casi in cui il controllo sugli atti dell'Amministrazione abbia carattere preventivo, il periodo di tempo relativo alla fase di integrazione dell'efficacia del provvedimento non e' computato ai fini del termine di conclusione del procedimento. Il responsabile del procedimento sollecitamente comunica agli interessati l'avvenuto

invio del provvedimento all'organo di controllo indicando i termini, ove previsti, entro cui il controllo deve essere esercitato.

2. E' parimenti escluso dal termine finale del procedimento, il periodo di tempo occorrente per l'adesione al provvedimento, ove previsto, degli aventi titolo, concludendosi il procedimento sempre con l'atto finale, purché perfetto, anche se privo dei requisiti di efficacia.

#### Art. 16.

##### Invalidita' di atti della sequenza procedimentale Procedimenti di modifica

1. Nel caso di invalidita' di un atto, il procedimento deve essere rinnovato per tutta la sua sequenza, che va da quell'atto sino alla conclusione del procedimento medesimo; in tale ipotesi, non si computa nel termine il tempo intercorrente tra la data di compimento dell'atto invalido e quella della relativa rinnovazione; il responsabile della competente unita' organizzativa partecipa agli interessati la determinazione adottata.

2. Ove non sia diversamente disposto, per i procedimenti di modifica di provvedimenti già emanati si applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale.

#### Art. 17.

##### Significato del termine nelle fattispecie di silenzio-assenso o disilenzio-rifiuto

1. Quando la legge o il regolamento preveda che la domanda dell'interessato si intende respinta o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato periodo di tempo dalla presentazione della domanda stessa, il termine previsto dalla legge o dal regolamento per la formazione del silenzio-rifiuto o del silenzio-assenso costituisce, altresì, il termine entro il quale l'Amministrazione deve adottare la propria determinazione.

2. Qualora la legge o il regolamento stabilisca nuovi casi di silenzio-assenso o di silenzio-rifiuto, che si riferiscano alle fattispecie contenute nelle tabelle allegate, i termini ivi indicati si intendono modificati in conformita'.

#### Art. 18.

##### Tempi dei procedimenti in materia di leva

1. I procedimenti di competenza della direzione generale della leva, del reclutamento obbligatorio, della militarizzazione, della mobilitazione civile e dei corpi ausiliari, riguardanti le dispense, i rinvii, i ritardi, i differimenti della prestazione del servizio militare di leva ed i riconoscimenti dell'obiezione di coscienza sono disciplinati da disposizioni di legge, nonché dalle specifiche determinazioni ministeriali annualmente emanate e non facenti parte del procedimento, che ne regolano anche i tempi di completamento.

2. I termini stabiliti nel manifesto di chiamata alle armi e le date di presentazione indicate nelle cartoline precetto costituiscono limiti temporali entro i quali i suddetti procedimenti devono necessariamente concludersi.

### Capo III DISPOSIZIONI FINALI

#### Art. 19.

##### Integrazioni e modificazioni del presente regolamento. Verifica periodica

1. I termini di cui alle allegate tabelle sono stabiliti in base agli adempimenti procedurali previsti alla data di entrata in vigore del presente regolamento; qualora questi subiscano successive modificazioni, i competenti organi centrali propongono i nuovi termini da stabilire, previo coordinamento del segretario generale, nella prescritta forma regolamentare, con decreto del Ministro. Analogamente si procede per i termini e le unita' organizzative responsabili di nuovi procedimenti, ove le disposizioni legislative e regolamentari che li introducono non dispongano in merito.

2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e successivamente ogni tre anni, il segretario generale verifica lo stato di attuazione della normativa emanata, proponendo al Ministro di apportare, nella prescritta forma regolamentare, le modificazioni ritenute necessarie.

## Art. 20.

## Norma transitoria

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano solo ai procedimenti iniziali dopo la sua entrata in vigore.

## Art. 21.

## Pubblicita' aggiuntiva

1. Il presente regolamento, oltre che pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e' reso pubblico attraverso le forme normalmente utilizzate dall'Amministrazione. Le stesse forme e modalita' sono utilizzate per le successive modifiche e integrazioni.

2. Gli uffici dell'Amministrazione tengono a disposizione di chiunque vi abbia interesse appositi elenchi recanti la indicazione delle unita' organizzative responsabili dell'istruttoria e delle altre fasi procedurali, in relazione a ciascun tipo di procedimento amministrativo; gli elenchi medesimi sono approvati dal responsabile dell'intero procedimento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 16 settembre 1993

Il Ministro: FABBRI

Visto, il Guardasigilli: CONSO

Registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 1994

Registro n. 1 Difesa, foglio n. 60

Allegato 1

PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DEGLI ORGANI  
CENTRALI DEL MINISTERO DELLA DIFESA  
CONCERNENTI IL PERSONALE MILITARE  
DELL'AMMINISTRAZIONE

MATERIA	PROCEDIMENTO	ORGANI CENTRALI COMPETENTI (a)					
		Carab. Comando	Uffe- sercito	Sottuffe- sercito	Mari- pers	Pers- aereo	Leva- dife
A Reclu- tamento e con- corsi	1. Concorsi Ufficiali in D.P.E	-	"	-	"	"	-
	2. Concorsi	-	"	-	"	"	-

A.U.C. e A.U.P.C							
3. Concorsi Allievi per le Accademie	-	"	-	"	"	-	

MATERIA	PROCEDIMENTO	Termine (in giorni)	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
A Reclu- tamento e con- corsi	1. Concorsi Ufficiali in S.P.E	330	R.D. 1503/23; Legge n. 1178/26; R.D. n. 914/31; R.D. n. 1269/34; R.D.L. 28.1.1935, n. 314; R.D. 1895/36; R.D.L. 22.2.1937, n. 220; R.D. n. 1281/38; R.D.L. 3.2.1938, n.744; R.D. n. 902/39; Legge n.422/41; Legge 5.7.1952, n. 989; D.P.R. 10.6.1954, n.847; Legge 31.7.1954, n.599; D.P.R. n.686/57; Legge 8.3.1958, n.233; Legge n.946/59; D.P.R. n.53/60; Legge n. 29.6.1961, n.577; Legge 16.8.62, n.1303; Legge 26.1.1963 n. 52; Legge n.1414/64; Legge 1.3.1965, n.121; D.M. 16.6.1965; Legge n.1111/66; Legge 15.12.1967, n.1262; Legge 2.4.1968, n.478; D.P.R. n. 1027/73; Legge 22.10.1973, n.678; Legge n.622/75; D.P.R. n.210/75; Legge 20.12.1977, n. 965; Legge 20.9.1980, n.574; Legge n.912/80; Legge 10.5.1983, n. 212; D.M. 24.3.1986; Legge 18.5.1986, n.224; Legge 6.6.1986 n.254; D.M. 6.3.1987; Legge n.23/90; D.M. 26.9.1990.
	2. Concorsi A.U.C. e A.U.P.C	270	R.D. n.161/1940, Legge 27.6.1942 N.924; Legge n.249/63; Legge n.1414/64; Legge 26.11.1969, n.938, Legge n.574/80; Legge n.224/86; Legge 24.12.1986, n.958; D.M. 11.2.1988, n.62 Legge n.167/89; Legge n.144/90; Legge 2.12.1940, n.1848
	3. Concorsi	330	Legge n.1178/26; R.D.I. n.314/35

Allievi per le Accademie	R.D.L. n.220/37; R.D. n.161/40; R.D.L. 25.3.1941, n.472; D.M. 30.10.1942; D.P.R. n.412/53; D.P.R. n.686/57; Legge n.52/63; Legge 1414/64; Legge n.1521/64 Legge 14.3.1968, n.273; D.P.R. 7.1.1970, n.98; Legge 22.10.1973 n.678; Legge 19.3.1980, n.79; D.M. 8.4.1982; Legge 212/83; Legge 4.4.1985, n.123; Legge 4.7.1985, n.353
-----------------------------	---

## NOTA:

(a): le denominazioni utilizzate si riferiscono a: Carabinieri  
Comando = Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri (art.33  
D.P.R. 18.11.1965, n.1478) Uffesercito = Direzione Generale per  
gli Ufficiali dell'Esercito (art.13 D.P.R. n.1478/65; D.M.  
15.9.1966); Sottuffesercito = Direzione Generale per i  
Sottufficiali e i militari di truppa dell'Esercito (art.14  
D.P.R. n.1478/65; D.M. 30.9.1966; D.M. 27.9.1974); Maripers =  
Direzione Generale per il personale militare della Marina  
(art.15 D.P.R. n.1478/65; D.M. 30.9.1966; D.M. 30.5.1973);  
Persaereo = Direzione Generale per il personale militare  
dell'Aeronautica (art.16 D.P.R. n.1478/65; D.M. 30.9.1966; D.M.  
14.1.1974); Levadife = Direzione Generale della leva, del  
reclutamento obbligatorio, della militarizzazione, della  
mobilitazione civile e dei Corpi ausiliari (art.19 D.P.R.  
n.1478/69; D.M. 30.6.1966). I termini di cui alle tabelle  
dell'Allegato 1 si applicano anche nel caso di ricorso agli  
stessi tipi di procedimento da parte di organi centrali  
dell'Amministrazione diversi da quelli contrassegnati nelle  
apposite colonne.

MATERIA	PROCEDIMENTO	ORGANI CENTRALI COMPETENTI					
		Carab. Comando	Uffe- esercito	Sottuffe- esercito	Mari- pers	Pers- aereo	Leva- dife
	4. Concorsi allievi sottufficiali (esclusa l'Arma dei Carabinieri)	-	-	"	"	"	-
	5. Concorsi per il passaggio in S.P. dei sergenti	-	-	"	"	"	-
	6. Concorsi per l'arruolamen- to volontario di militari in ferma di leva prolun- gata bienna- le:						
	a) nelle varie specia- lita' (a);	-	-	"	-	"	-
	b) nella specialita' del Genio Ferrovieri dell'Esercito	-	-	"	-	-	-

A Reclutamento e concorsi	7. Concorsi allievi sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri	-	-	"	-	-	-
	8. Concorso per ammissione alla Scuola Militare "Nunziatella"	-	"	-	-	-	-
	9. Concorso per ammissione al Collegio Navale "Morosini"	-	-	-	"	-	-
	10. Arruolamento dei carabinieri effettivi (comprese le riammissioni)	"	-	-	-	-	-
	11. Arruolamento dei carabinieri ausiliari	"	-	-	-	-	-
	12. Reclutamento Sottotenenti di complemento dei Corpi Sanitario e Veterinario dell'Esercito (a nomina diretta)	-	"	-	-	-	-

MATERIA	PROCEDIMENTO	Termine (in giorni)	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
	4. Concorsi allievi sottufficiali (esclusa l'Arma dei Carabinieri)	330	Legge n.212/83; Legge n.1178/26; R.D. n.941/31; R.D. n.1368/38; Legge n.599/54; Legge n.1368/56; Legge n.447/64
	5. Concorsi per il passaggio in S.P. dei	330	Legge n.599/54; Legge n.212/83; Legge n.958/86

	sergenti		
	6. Concorsi per l'arruolamento volontario di militari in ferma di leva prolungata biennale a) nelle varie specialita' (a); b) nella specialita' del Genio Ferrovieri dell'Esercito	150  300	Legge n.958/86
A Reclutamento e concorsi	7. Concorsi allievi sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri	330	Legge 28.3.1968, n.397; Legge 8.8.1980, n.435; Legge 24.7.1985 n.410; Legge 7.8.1990, n.232; Legge 30.11.1990, n.359
	8. Concorso per ammissione alla Scuola Militare "Nunziatella"	330	D.P.R. n.950/1956; D.P.R. n.37/88
	9. Concorso per ammissione al Collegio Navale "Morosini"	90	Legge 18.2.1964, n.48
	10. Arruolamento dei carabinieri effettivi (comprese le riammissioni)	330	D.L.L. 9.11.1945, n.857
	11. Arruolamento dei carabinieri ausiliari	330	D.L.L. 9.11.1945, n.857
	12. Reclutamento Sottotenenti di complemento dei Corpi Sanitario e Veterinario dell'Esercito (a nomina diretta)	210	Legge n.1414/64

## NOTA

(a): Per la Marina Militare i concorsi sono svolti a livello periferico; pertanto, varranno i termini che saranno stabiliti nel regolamento da adottare ai sensi dell'art. 9,

comma 4, del presente regolamento.

MATERIA	PROCEDIMENTO	ORGANI CENTRALI COMPETENTI					
		Carab. Comando	Uffe- sercito	Sottuffe- sercito	Mari- pers	Pers- aereo	Leva- dife
B Stato giuri- dico e avanza- mento Uffi- ciali	1. Transito dall'ausiliaria alla riserva	-	"	-	"	"	"
	2. Perdita del grado (quale pena accessoria o per motivi diversi da quelli disciplinari)	-	"	-	"	"	"
	3. Iscrizione nel R.O.	-	"	-	"	"	-
	4. Nomina ad ufficiale R.O dei sottoufficiali R.O.	-	"	-	"	"	-
	5. Provvedimenti di stato ed avanzamento attinenti il personale allievo delle Accademie (nomina ad ufficiale, promozioni, transito di ruolo, ecc.)	-	"	-	"	"	-
	6. Nomina ad ufficiale dei vincitori dei concorsi in S.P.E.	-	"	-	"	"	-
	7. Nomina A.U.C. ed A.U.P.C.	-	"	-	"	"	-
	8. Nomina Cappellani militari	-	-	-	-	-	"
	9. Nomina	-	-	-	-	-	"

	ufficiali della C.R.I.						
10.	Nomina ufficiali del S.M.O.M.	-	-	-	-	-	"
11.	Transito in altro ruolo dello stesso Corpo o in altro Corpo logistico	-	"	-	"	"	-

MATERIA	PROCEDIMENTO	Termine (in giorni)	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
B Stato giuridico e avanzamento Ufficiali	1. Transito dall'ausiliaria alla riserva	150	R.D. 10.2.1936, n.484; Legge 25.7.1941, n.883; Legge 10.4.54 n.113; Legge 19.5.1986, n.224; Legge 27.12.1990, n.404
	2. Perdita del grado (quale pena accessoria o per motivi diversi da quelli disciplinari)	40	R.D. n.484/36; Legge n.883/41; Legge 113/54; artt. 28-33 e 411 del C.P.M.P.; D.P.R. n.237/34; R.D. n.1481/40.
	3. Iscrizione nel R.O.	330	Legge n.113/54
	4. Nomina ad ufficiale R.O dei sottoufficiali R.O.	270	Legge 113/54; Legge 22.11.1973, n.872
	5. Provvedimenti di stato ed avanzamento attinenti il personale allievo delle Accademie (nomina ad ufficiale, promozioni, transito di ruolo, ecc.)	180	R.D.L. n.314/35; R.D. n.472/41; Legge n.1114/64 Legge 11.5.71 n.421; Legge n.353/1985; Legge n.113/54; Legge 1137/56; Legge 12.1.1991, n.13; Legge n.52/63; Legge 22.11.1973, n.816; Legge n. 123/85; D.P.R. n.98/70; Legge 14.3.1968, n.273; D.P.R. 30.6.1972, n.748;
	6. Nomina ad ufficiale dei vincitori dei	150	Legge n.1178/26 Legge 5.7.1952, n.989; Legge n.1137/55; Legge n.113/54; Legge n.1414/64;

	concorsi in S.P.E.		Legge 22.8.1985, n.444; Legge n.13/91; R.D.L. n.314/35; Legge n.212/83
7.	Nomina A.U.C. ed A.U.P.C.	180	Legge 1178/26; R.D. n.819/32; Legge n.113/54; Legge n.1414/64; Legge n.224/86;
8.	Nomina Cappellani militari	330	Legge 1.6.1961, n.512
9.	Nomina ufficiali della C.R.I.	330	R.D. 10.2.1936, n.484; Legge 25.7.1941, n.883
10.	Nomina ufficiali del S.M.O.M.	330	D.I. 1.9.1949 (approvativo della convenzione 15.2.1949)
11.	Transito in altro ruolo dello stesso Corpo o in altro Corpo logistico	70	Legge n.113/54

MATERIA	PROCEDIMENTO	ORGANI CENTRALI COMPETENTI					
		Carab. Comando	Uffe- sercito	Sottuffe- sercito	Mari- pers	Pers- aereo	Leva- dife
	12. Concessione aspettativa motivi di salute	-	"	-	"	"	"
	13. Concessione aspettativa motivi privati	-	"	-	"	"	"
	14. Cessazione dal servizio a domanda	-	"	-	"	"	"
	15. Cessazione dal servizio a domanda qualora necessiti preventivo giudizio commissioni	-	"	-	"	"	"

B Stato giuri- dico e avanza- mento uffi- ciali.	avanzamento						
	16. Approvazione giudizi commissioni di avanza- mento (a decorrere dalla data di convoca- zione delle commissioni)	-	"	-	"	"	"
	17. Promozioni:						
	a) Generali e Colonnelli (s.p.)	-	"	-	"	"	"
	b) da S.Ten. a Ten. Col. (cpl e s.p.)	-	"	-	"	"	"
	c) ufficiali dell'ausi- liaria e della riserva	-	"	-	"	"	"
	d) a titolo onorifico	-	"	-	"	"	"
	e) nel ruolo d'Onore	-	"	-	"	"	-

MATERIA	PROCEDIMENTO	Termine (in giorni)	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
	12. Concessione aspettativa motivi di salute	180	Legge n.113/54; D.P.R. n.748/72; Legge n.187/76; Legge n.472/87
	13. Concessione Aspettativa motivi privati	150	Legge n.113/54
	14. Cessazione dal servizio a domanda	210	Legge n.113/54; Legge n. 37/68; D.P.R. n.1092/73; Legge n.574/ 80; D.P.R. 19.1.1976; Legge 10.12.1973, n.804; Legge n.224/ 86; Legge 27.12.1990, n.404; Legge n.13/91; Legge 22.7.1971, n.536 Legge 7.2.1990, n.19
	15. Cessazione dal servizio a domanda qualora necessiti preventivo	300	(come per il n. 14)

B Stato giuri- dico e avanza- mento uffi- ciali.	giudizio commissioni avanzamento		
	16. Approvazione giudizi commissioni di avanza- mento (a decorrere dalla data di convoca- zione delle commissioni)	270	Legge n.12.11.1955, n.1137
	17. Promozioni:		Legge n.113/54; Legge n.1137/55; D.P.R. 3.5.1957, n.686; Legge 15.5.1959; n.368; Legge n.52/63;
	a) Generali e Colonnelli (s.p.)	240	Legge n.1148/64; Legge n.1066/66 Legge n.1111/66; Legge n.470/67;
	b) da S.Ten. a Ten. Col. (cpl e s.p.)	240	Legge n. 63/68; Legge n.536/71; Legge n.1094/70; Legge n.873/73; Legge 804/73; Legge n.824/73;
c) ufficiali dell'ausi- liaria e della riserva	240	Legge n.12/74; Legge n.187/76; Legge 434/80; Legge n.574/80; Legge n.186/83; Legge n.212/83; Legge 353/85; Legge n.84/84;	
d) a titolo onorifico	210	Legge n.224/86; Legge n.323/90; legge 404/90; D.I. 1.9.1949 (convenzione 15.2.1949); Legge	
e) nel ruolo d'Onore	210	n.325/90; R.D. n.484/36; Legge n.883/41.	

MATERIA	PROCEDIMENTO	ORGANI CENTRALI COMPETENTI					
		Carab. Comando	Uffe- sercito	Sottuffe- sercito	Mari- pers	Pers- aereo	Leva- dife
	18. Reintegra- zione nel grado	-	"	-	"	"	-
	19. Ammissione/ prosciogli- mento ferma biennale	-	"	-	"	"	-
	20. Nomina ad ufficiale cpl. o ris. cpl. di Marescialli Maggiori CC collocati a riposo	-	"	-	-	-	-
	21. Richiami in servizio dalla ausiliaria o	-	"	-	"	"	-

	dalla riserva o dal ruolo d'Onore						
	22. Cessazione dal richiamo (a domanda o per infermita')	-	"	-	"	"	-
B	23. Cessazione dal servizio (per eta', infermita', non idoneita' agli uffici del grado, perdita del grado e collocamento in congedo assoluto).	-	"	-	"	"	"
Stato giuridico e avanzamento ufficiali.							
	24. Ammissione/proscioglimento ferma dodecennale per piloti	-	"	-	"	"	-
	25. Concessione del diploma all'esercizio della professione di ingegnere per alcune categorie di ufficiali	<p>STATO MAGGIORE DELL'E.I. Ispettorato Arma del Genio</p> <p>120 giorni di cui:</p> <p>- 30 giorni per il parere di Ispegenio 90 giorni per provv. finale del Ministro dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica (b).</p>					

MATERIA	PROCEDIMENTO	Termine (in giorni)	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
	18. Reintegrazione nel grado	180	Legge n.113/54; Legge n.304/69; Legge 224/86
	19. Ammissione/proscioglimento ferma biennale	210	Legge n.113/54; Legge n.574/80
	20. Nomina ad ufficiale cpl. o ris. cpl. di Marescialli	240	Legge n.113/54

	Maggiori CC collocati a riposo		
	21. Richiami in servizio dalla ausiliaria o dalla riserva o dal ruolo d'Onore	90 (a)	Legge n.113/54
	22. Cessazione dal richiamo (a domanda o per infermita')	180	Legge n.113/54
B	23. Cessazione dal servizio (per eta', infermita', non idoneita' agli uffici del grado, perdita del grado e collocamento in congedo assoluto).	180	Legge n.113/54; Legge n.468/87
Stato giuridico e avanzamento ufficiali.			
	24. Ammissione/proscioglimento ferma dodecennale per piloti	150	Legge n.224/86
	25. Concessione del diploma all'esercizio della professione di ingegnere per alcune categorie di ufficiali		art. 180 T.U. approvato con R.D. 31.8.1933, n.1592

## NOTE:

- (a): a decorrere dall'entrata in vigore del provvedimento di deroga al divieto di assunzione, quanto previsto dalla legge finanziaria.
- (b) la congruita' del termine di 90 giorni dovra' essere accertata ai sensi dell'art.12, c. 2 del regolamento.

MATERIA	PROCEDIMENTO	ORGANI CENTRALI COMPETENTI (A)					
		Carab. Comando	Uffe- esercito	Sottuffe- esercito	Mari- pers	Pers- aereo	Leva- dife
	1. Transito	"	-	"	"	"	-

	dell'ausiliaria nella riserva						
	2. Iscrizione nel R.O.	-	-	(a)	"	"	-
	3. Concessione aspettativa motivi di salute	"	-	"	"	"	-
	4. Concessione aspettativa motivi privati	"	-	"	"	"	-
	5. Cessazione dal servizio a domanda	"	-	"	"	"	-
C	6. Approvazione giudizi commissioni di avanzamento (a decorrere dalla data di convocazione delle Commissioni medesime	"	-	"	"	"	-
Stato giuridico e avanzamento sottufficiali e truppa (a)							
	7. Promozioni:						
	a) AS - VFP - CPL (al grado di sergente);	-	-	"	(b)	"	-
	b) Sottufficiali in S.P.	-	-	"	"	"	-
	c) a titolo onorifico;	-	-	"	"	"	-
	d) a vice-brigadiere di complemento	-	-	"	-	-	-
	8. Perdita del grado (quale pena accessoria o per motivi diversi da quelli disciplinari) Reintegrazione nel grado	-	-	"	"	"	-
	9. Promozioni nel R.O.	-	-	"	"	"	-
	10. Rettifiche decorrenze promozioni	-	-	"	"	"	-

11. Collocamento in congedo per permanente inabilita' al servizio militare incondizionato	"	-	"	"	"	-
12. Collocamento in congedo per raggiunti limiti di eta'	"	-	"	"	"	-
13. Collocamento in congedo degli allievi in istruzione presso istituti di formazione	"	-	"	"	"	-

MATERIA	PROCEDIMENTO	Termine (in giorni)	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
	1. Transito dell'ausiliaria nella riserva	150	Legge n.212/83; Legge n.53/80; Legge 404/90
	2. Iscrizione nel R.O.	210	Legge n.599/54; Legge 24.1.1986, n.17
	3. Concessione aspettativa motivi di salute	180	Legge n.599/54; Legge n.53/89
	4. Concessione aspettativa motivi privati	150	Legge n.599/54; Legge n.53/89
	5. Cessazione dal servizio a domanda	210	Legge n.599/54; Legge 18.10.1961 n.1168; Legge n.212/83; Legge n.404/90
C Stato giuridico e avanzamento	6. Approvazione giudizi commissioni di avanzamento (a decorrere dalla	210	Legge n.212/83

mento sottuffi- ciali e trup- pa (a)	data di convocazione delle Commissioni medesime		
	7. Promozioni:		R.D.L. 1519/38; Legge n.536/71; Legge n.187/76; DPCM N.7/80;
	a) AS - VFP - CPL (al grado di sergente);	120	Legge n.434/80; Legge n.212/83; Legge n. 958/86; Legge n.404/90
	b) Sottuffi- ciali in S.P.	240	Legge n.323/90; Legge n.325/90; D.L. n.78/91
	c) a titolo onorifico;	210	
	d) a vice- brigadiere di complemento	240	
	8. Perdita del grado (quale pena accessoria o per motivi diversi da quelli disciplinari) Reintegrazio- ne nel grado	240	Legge n.590/54; Legge n.1168/81; Legge n.212/83
	9. Promozioni nel R.O.	240	Legge n.872/73; Legge n.29/73; Legge n.623/75; Legge n.17/86
	10. Rettifiche decorrenze promozioni	90	Legge n.212/83
	11. Collocamento in congedo per perma- nente inabilita' al servizio militare incondizio- nato	240	Legge n.599/54; Legge n.1168/61
	12. Collocamento in congedo per raggiun- ti limiti di eta'	180	Legge n.599/54; Legge n.1168/61; Legge n.212/83; Legge n.404/90
	13. Collocamento in congedo degli allie- vi in istruzione presso istituti di formazione	90	D.M. 13.2.1988 e D.M. 27.2.1988 DPR n.412/63; Legge n.257/63; Legge n.212/83; Legge n.958/86; Legge n.224/86; Legge n.472/41

## NOTA

(a): per l'Esercito, provvedono gli enti territoriali e, pertanto,  
il termine sarà stabilito nel regolamento ex art.9, comma 4,

del regolamento

(b): per la Marina Militare, provvedono gli enti territoriali e, pertanto, il termine sara' stabilito nel regolamento ex art.9, comma 4 del regolamento

MATERIA	PROCEDIMENTO	ORGANI CENTRALI COMPETENTI					
		Carab. Comando	Uffe- esercito	Sottuffe- esercito	Mari- pers	Pers- aereo	Leva- dife
	14. Commutazione ferma	"	-	"	"	"	-
	15. Transito in s.p. dei sergenti o dei carabinieri (di compe- tenza dei Comandi di Legione per delega del Comandante Generale)	"	-	"	"	"	-
	16. Collocamento in congedo per passaggio all'impiego civile	-	-	"	"	"	-
	17. Riammissione in servizio vicebriga- dieri CC prosciolti dalla ferma	-	-	"	-	-	-
	18. Collocamento a disposi- zione del Ministero Affari Esteri	-	-	"	-	-	-
	19. Nomina consegnatari per debito di custodia	-	-	"	"	"	-
	20. Nomina istruttori di volo e di specialita'	-	-	"	-	"	-
C							
Stato giuri- dico e							

avanzamento sottufficiali e truppa (a)	21. Regolarizzazione documentazione caratteristica in sede di controllo delle aliquote di avanzamento	-	-	"	"	"	-
	22. Richiami in servizio dalla ausiliaria o dalla riserva	"	-	"	"	"	-
	23. Spostamenti di anzianità'	-	-	"	"	"	-
	24. Cessazione dal richiamo (a domanda o per infermità')	-	-	"	"	"	-
	25. Trattenimento sergenti VPF e CPL di leva	-	-	"	"	"	-

MATERIA	PROCEDIMENTO	Termine (in giorni)	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
	14. Commutazione ferma	300	Legge n.212/83; Legge n.958/86
	15. Transito in s.p. dei sergenti o dei carabinieri (di competenza dei Comandi di Legione per delega del Comandante Generale)	330	Legge n.212/83; Legge n.958/86; Legge n.53/89
	16. Collocamento in congedo per passaggio all'impiego civile	180	Legge n.599/54

	17. Riammissione in servizio vicebrigadieri CC prosciolti dalla ferma	365	DLL n.857/45
	18. Collocamento a disposizione del Ministero Affari Esteri	180	Legge n.49/87
	19. Nomina consegnatari per debito di custodia	180	DPR nn. 1076 e 1077 del 1976
	20. Nomina istruttori di volo e di specialita'	60	Legge n.78/83
C			
Stato giuridico e avanzamento sottufficiali e truppa (a)	21. Regolarizzazione documentazione caratteristica in sede di controllo delle aliquote di avanzamento	90	Legge n.1695/62; D.P.R. n.1431/65
	22. Richiami in servizio dalla ausiliaria o dalla riserva	90 (b)	Legge n.590/54; Legge n.212/83; Legge n.53/89
	23. Spostamenti di anzianita'	120	Legge n.590/54
	24. Cessazione dal richiamo (a domanda o per infermita')	90	Legge n.590/54; Legge n.212/83
	25. Trattenimento sergenti VPF e CPL di leva	120	Legge n.212/83; Legge n.958/86

## NOTE:

(a): per l'Arma dei Carabinieri per "truppa" s'intende il personale militare appartenente al ruolo degli appuntati e dei

carabinieri.

(b): vale quanto stabilito alla nota (a), pag.5. Allegato 1.

MATERIA	PROCEDIMENTO	ORGANI CENTRALI COMPETENTI					
		Carab. Comando	Uffe- sercito	Sottuffe- sercito	Mari- pers	Pers- aereo	Leva- dife
	26. Cessazione dal servizio d'autorita' (scarso rendimento, inattitudine ecc.)	"	-	"	"	"	-
	27. Cessazione dal servizio per violazione della legge sul matrimonio	"	-	"	"	"	-
	28. Ammissione in s.p. al termine della f.v. prolungata per motivi penali o disciplinari	"	-	-	-	-	-
	29. Denegata ammissione in servizio permanente	"	-	-	-	-	-
	30. Utilizzazione del personale idoneo parzialmente	"	-	-	-	-	-
	31. Transito in altra Arma dei Carabinieri ausiliari per inettitudine	"	-	-	-	-	-
C Stato giuri- dico e avanza- mento sottuf- ficiali e trup- pa (a)	32. Promozione ad appuntato ed appuntato scelto, conferimento della qualifica di carabiniere scelto e di Ufficiale di polizia	"	-	-	-	-	-

	giudiziaria						
33.	Esclusione aliquota di avanzamento per mancanza di requisiti	-	-	"	"	"	-
34.	Proscioglimento e rescissione dalla ferma volontaria	"	-	"	"	-	-

MATERIA	PROCEDIMENTO	Termine (in giorni)	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
	26. Cessazione dal servizio d'autorita' (scarso rendimento, inattitudine ecc.)	180	Legge n.599/54; Legge n.1168/61; Legge n.53/89
	27. Cessazione dal servizio per violazione della legge sul matrimonio	90	Legge n.1168/61; Legge n.53/89; Legge n.599/54
	28. Ammissione in s.p. al termine della f.v. prolungata per motivi penali o disciplinari	180	Legge n.53/89
	29. Denegata ammissione in servizio permanente	180	Legge n.53/89
	30. Utilizzazione del personale idoneo parzialmente	270	D.P.R. 25.10.1981, n.738
	31. Transito in altra Arma dei Carabinieri ausiliari	120	Circolare ministeriale n.1010/IT3/90 dell'11.7.1984; art.29 del Regolamento organico dell'Arma CC

	per inettitudine		
C	32. Promozione ad appuntato ed appuntato scelto, conferimento della qualifica di carabiniere scelto e di Ufficiale di polizia giudiziaria	240	Legge n.53/89
Stato giuri- dico e avanza- mento sottuffi- ciali e trup- pa (a)			
	33. Esclusione aliquota di avanzamento per mancanza di requisiti	90	Legge n.212/83
	34. Prosciogli- mento e rescissione dalla ferma volontaria	270	Legge n.599/54; Legge 212/83; Legge n.1168/61

## NOTA

(a): per l'Arma dei Carabinieri per "truppa" s'intende il personale militare appartenente al ruolo degli appuntati e dei Carabinieri

MATERIA	PROCEDIMENTO	ORGANI CENTRALI COMPETENTI					
		Carab. Comando	Uffe- sercito	Sottuffe- sercito	Mari- pers	Pers- aereo	Leva- dife
D	1. Impiego di:						
	a) Colonnelli e Generali	-	"	-	"	"	-
	b) altri gradi	-	"	-	"	"	-
	2. Nomina Alte Cariche Militari	-	"	-	"	"	-
	3. Trasferimenti di sede (e revoca)						
a) d'autori- ta'	-	"	-	"	"	"	
b) a domanda	-	"	-	"	"	"	
Impiego Uffi- ciali	4. Ammissione, revoca, anticipazione e procrasti- namento frequenza corsi	-	"	-	"	"	"

5. Impiego conseguente a qualificazione/dequalificazione, abilitazioni varie	-	"	-	"	"	-
6. Assegnazione all'estero:						
a) d'autorità	-	"	-	"	"	-
b) a domanda	-	"	-	"	"	-

MATERIA	PROCEDIMENTO	Termine in giorni	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
D Impiego Ufficiali	1. Impiego di:		D.P.R. n.1477/65; D.P.R. 1478/65
	a) Colonnelli e Generali	90	
	b) altri gradi	90	
	2. Nomina Alte Cariche Militari	150	D.P.R. n.1477/65; D.P.R.1478/65; Legge 1.1.91, n.13
	3. Trasferimenti di sede (e revoca)		Legge n.1137/55; D.P.R. 18.11.1965, nn. 1477 e 1478
	a) d'autorità	90	
	b) a domanda	210	
	4. Ammissione, revoca, anticipazione e procrastinamento frequenza corsi	60	Legge n. 1137/55; DPR nn.1477 e 1478 del 1965
	5. Impiego conseguente a qualificazione/dequalificazione, abilitazioni varie	60	Legge n. 1137/55; DPR nn.1477 e 1478 del 1965
	6. Assegnazione all'estero:		Legge n.1137/55; DPR nn.1477 e 1478 del 1965; Legge n.642/61; Legge 27.12.1973, n.838
	a) d'autorità	90	
	b) a domanda	90	

MATERIA	PROCEDIMENTO	ORGANI CENTRALI COMPETENTI					
		Carab. Comando	Uffe- esercito	Sottuffe- esercito	Mari- pers	Pers- aereo	Leva- dife
	1. Transito categoria/ specialita' dei sottuffi- ciali	-	-	"	"	"	-
	2. Revoca/ anticipazione /procrastina- zione frequenza corsi dei sottufficiali	-	-	"	"	"	-
	3. Ammissione dei sottuffi- ciali ai corsi per aerosoccori- tori e/o eventuali altri	-	-	"	-	"	-
	4. Qualificazio- ne/dequalifi- cazione/ abilitazioni dei sottuffi- ciali e carabinieri	"	-	"	"	"	-
	5. Trasferimento di sede di sottufficiali e Carabinieri (e revoca), anche con eventuale scambio di sede:						
	a) d'autori- ta'	"	-	"	"	"	-
	b) a domanda	"	-	"	"	"	-
E							
Impiego sottuf- ficiali e mili- tari di truppa	6. Reimpiego di sottufficiali	-	-	"	"	"	-
	7. Assegnazione all'estero						
	a. d'autori- ta'	-	-	"	"	"	-
	b. a domanda	-	-	"	"	"	-

8. Trasferimento truppa di leva	-	-	"	"	"	-
9. Invio in LISAAC	-	-	"	"	"	-

MATERIA	PROCEDIMENTO	Termine (in giorni)	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
	1. Transito categoria/ specialita' dei sottuffi- ciali	60	D.P.R. n.1478/65; Legge n.212/83
	2. Revoca/ anticipazione /procrastina- zione frequenza corsi dei sottufficiali	90	D.P.R. n.1478/65; Legge n.212/83 PMM-G-001 edizione 1972
	3. Ammissione dei sottuffi- ciali ai corsi per aerosoccori- tori e/o eventuali altri	60	D.P.R. n.1478/65; Legge n.212/83
	4. Qualificazio- ne/dequalifi- cazione/ abilitazioni dei sottuffi- ciali e carabinieri	90	D.P.R. n.1478/65; Legge n.212/83 PMM-G-001 Ediz. '72; Circolare n. 686/082210 del 30.6.1986 e Circolare n.32/082210 del 20.2.1987 dello Stato Maggiore Esercito; n.389 del Regolamento Generale dell'Arma dei Carabinieri.
	5. Trasferimento di sede di sottufficiali e Carabinieri (e revoca), anche con eventuale scambio di sede:		D.P.R. n.1478/65; Legge n.212/83 n.386 del Regolamento Generale dell'Arma dei Carabinieri; Circolari n.23041/8 del 21.2.64, e n.100043-6900/28/IS/2a del 27.1.1986 e n.100043-6900/28/IS /2a del 29.12.1989 di Sottuffe- sercito; Legge n.801/77; PMM-G- 001 Ediz. '72
	a) d'autori- ta'	90	
	b) a domanda	240	
E			
Impiego sottuf- ficiali	6. Reimpiego di sottufficiali	90	D.P.R. n.1478/65; Legge n.212/83 Circolare n.100043/6900/444/IS/2

e mili- tari di truppa			del 20.5.1988 di Sottuffesercito
	7. Assegnazione all'estero a. d'autori- ta' b. a domanda	270 270	D.P.R. n.1477 e 1478 del 1965
	8. Trasferimento truppa di leva	240	D.P.R. 1477/65; PMM-G-001 Ediz. '72
	9. Invio in LISAAC	90	Legge n.958/86; Legge 11.8.1991, n.269.

MATERIA	PROCEDIMENTO	ORGANI CENTRALI COMPETENTI					
		Carab. Comando	Uffe- sercito	Sottuffe- sercito	Mari- pers	Pers- aereo	Leva- dife
	10. Avvicinamen- to a domanda di militare di leva	-	-	"	"	"	-
	11. Assegnazione a domanda di accompagnatori di grandi invalidi	-	-	"	"	"	-
	12. Riduzione del servizio di leva agli ex allievi dell'Accade- mia	-	-	"	"	"	-
	13. Riduzione del servizio di leva per gli ex operai	-	-	"	"	"	-
	14. Prenotazione per Reparti speciali	"	-	-	-	-	-
E Impiego sottuf- ficiali e mili- tari di truppa	15. Impiego di: a) Motoristi propulsione aerea-E.M.B. impianti elettromecc- canici - Montatori strutture	-	-	-	-	"	-

aeronautiche						
b) Elettricisti impianti elettrici - Marconisti: radar, radio M.E.B., E.G. E., trasmissioni, telecomunicazioni	-	-	-	-	"	-
c) Assistenti tecnici: chimici, costruzioni aeronautiche informatica, infrastrutture e impianti, metereologia	-	-	-	-	"	-
d) Aiutanti di sanita' - Armieri armamento aereo - Automobilisti autotrasporti - Fotografi	-	-	-	-	"	-
e) Governo: aerosoccorritori, cartografici, A.T.A., A.C.D.A., operatore missilista, I.O.S., rifornimenti M.O. e M.S.A uffici, vigilanza e inquadramento.	-	-	-	-	"	-

MATERIA	PROCEDIMENTO	Termine (in giorni)	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
	10. Avvicinamento a domanda di militare di leva	90	D.P.R. 1477/65; Circolare n.10002/R/15-2 del 30.10.76 di Sottuffesercito
	11. Assegnazione a domanda di accompagna-	90	Legge n.111/84; Legge n.261/91

	tori di grandi invalidi		
	12. Riduzione del servizio di leva agli ex allievi dell'Accademia	90	D.P.R. n.237/64 (art.108)
	13. Riduzione del servizio di leva per gli ex operai	90	Legge n.345/64 (art.9)
	14. Prenotazione per Reparti speciali	90	N.392 del Regolamento Generale dell'Arma dei Carabinieri
E	15. Impiego di:		
Impiego sottufficiali e militari di truppa	a) Motoristi speciali propulsione aerea-E.M.B. impianti elettromeccanici - Montatori strutture aeronautiche	240	D.P.R. 1478/65; Legge n.212/83
	b) Elettrocisti impianti elettrici - Marconisti: radar, radio M.E.B., E.G.E., trasmissioni, telecomunicazioni	270	D.P.R. 1478/65; Legge n.212/83
	c) Assistenti tecnici: chimici, costruzioni aeronautiche, informatica, infrastrutture e impianti, meteorologia	300	D.P.R. 1478/65; Legge n.212/83
	d) Aiutanti di sanità - Armieri armamento aereo - Automobilisti autotrasporti - Fotografi	330	D.P.R. 1478/65; Legge n.212/83
	e) Governo: aerosoccorritori, carto-	330	D.P.R. 1478/65; Legge n.212/83

	grafici, A.T.A., A.C.D.A., operatore missilista, I.O.S., rifornimenti M.O. e M.S.A uffici, vigilanza e inquadramen- to.		
--	--	--	--

MATERIA	PROCEDIMENTO	ORGANI CENTRALI COMPETENTI					
		Carab. Comando	Uffe- sercito	Sottuffe- sercito	Mari- pers	Pers- aereo	Leva- dife
F Disci- plina onori- ficienze e ri- compen- se	1. Reintegrazione nel grado	-	"	"	"	"	-
	2. Concessione benefici combattenti- stici:						
	- ufficiali	-	"	-	"	"	-
	- sottuffi- ciali	-	-	"	"	"	-
	- militari di truppa	-	-	"	"	"	-
	3. Sospensione precauzionale facoltativa (o revoca della stessa)	"	"	"	"	"	-
	4. Cessazioni effetti sanzioni disciplinari di corpo	"	"	"	"	"	-
	5. Sanatoria matrimoniale	"	"	"	"	"	-
	6. Riconoscimen- to ed auto- rizzazione a fregiarsi di:						
	a) campagne di guerra	-	"	"	"	"	-
b) medaglia aeronautica di lunga navig. aerea	-	"	-	-	"	-	

c) medaglia mauriziana	-	"	-	"	"	-
d) medaglia pubbliche calamita'	-	"	-	"	"	-

MATERIA	PROCEDIMENTO	Termine (in giorni)	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
F Disciplina onorificenze e ri-compense	1. Reintegrazione nel grado	330	R.D.L. n.1847/36; R.D. n.1809/40 Legge n.1116/35 Legge n.2185/30; Legge n.113/54; Legge n.599/54 Legge n.1168/61; Legge n.304/69; Legge n.429/42
	2. Concessione benefici combattentistici:		D.L. 137/48; Legge n.93/52;
	- ufficiali	330	
	- sottufficiali	240	
	- militari di truppa	240	
	3. Sospensione precauzionale facoltativa (o revoca della stessa)	210	Legge n.113/54; Legge n.590/54; Legge n.1168/61; Legge n.37/68; Legge 7.2.90 n.19
	4. Cessazioni effetti sanzioni disciplinari di corpo	180	Legge 11.7.1978 n.382; D.P.R. 18.7.1986, n.545
	5. Sanatoria matrimoniale	120	Legge n.113/54; Legge n.599/54; Legge n.212/83; Legge n.53/89
	6. Riconoscimento ed autorizzazione a fregiarsi di:		
	a) campagne di guerra	270	R.D. 14.12.1942, n.1729; Legge 24.4.1960, n.390
b) medaglia aeronautica di lunga navig. aerea	270	R.D. 31.8.1928, n.2098; R.D. 19.12.1935, n.2364; D.P.R. 10.2.53 n.331	
c) medaglia mauriziana	330	Regie Magistrali Patenti 19.7.1939; Legge 8.10.1984, n.693	
d) medaglia	180	D.M. 15.10.1983; D.I. 8.10.1986;	

	pubbliche calamita'		D.M. 9.9.1987				
MATERIA	PROCEDIMENTO	ORGANI CENTRALI COMPETENTI					
		Carab. Comando	Uffe- esercito	Sottuffe- esercito	Mari- pers	Pers- aereo	Leva- dife
	e) croce operazioni ONU	-	"	-	"	"	-
	f) croce al merito di guerra (a)	-	"	-	"	"	-
	g) croce anzianita' di servizio (a)	"	"	-	"	"	-
	h) croce commemorativa UNIFIL	-	"	-	"	"	-
	i) medaglia al merito di lungo comando (a)	"	"	-	-	-	-
	l) medaglia di benemerenzza per i volontari della 2a guerra mondiale	-	"	-	3	"	-
F	m) diploma d'onore gruppi di combattimento	-	"	-	-	-	-
Disciplina onorificenze e rimese	n) distintivo onorifico volontari della liberta'	-	"	-	"	"	-
	o) medaglia o croce al valor militare	-	"	-	"	"	-
	p) ricompense al	-	"	-	-	-	-

	valore dell'Esercito						
q)	ricompense al merito dell'Esercito	-	"	-	-	-	-
r)	distintivo d'onore (mutilato e/o ferito in guerra o in servizio; orfano di guerra; gratitudine nazionale; alla memoria di deceduto per causa di servizio):	-	"	-	"	"	-

MATERIA	PROCEDIMENTO	Termine (in giorni)	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
	e) croce operazioni ONU	150	D.I. 6.10.1986; SMD-G-010 (Regolamento per la disciplina delle uniformi)
	f) croce al merito di guerra (a)	240	R.D. n.813/1918; Circolare n.346-G.M. 1943; R.D. n.1729/42; R.D. n.205/18; R.D. n.1769/22; R.D. n.1712/36; R.D. n.1118/37; R.D. 1244/40; R.D. n.1452/42; Legge n.390/50
	g) croce anzianita' di servizio (a)	180	R.D. n.358/1900; R.D. n.470/1908 D.P.R. 922/66; D.P.R. 403/72
	h) croce commemorativa UNIFIL	330	D.I. 6.10.1986
	i) medaglia al merito di lungo comando (a)	90	R.D. n.908/35; R.D. 1919/35; D.P.R. n.1110/57
	l) medaglia di benemerita per i volontari della 2a guerra mondiale	90	D.L. n.1054/1948

F			
Disciplina onorificenze e ricompense	m) diploma d'onore gruppi di combattimento	90	Circolari nn. 44 e 105 - GM. 1945
	n) distintivo onorifico volontari della liberta'	90	D.I. n.350/45; Legge n.907/77; Legge n.63/84
	o) medaglia o croce al valor militare	90	Legge n.453/32; R.D. n.1423/32
	p) ricompense al valore dell'Esercito	330	Legge n.330/74
	q) ricompense al merito dell'Esercito	330	Legge 330/74
	r) distintivo d'onore (mutilato e/o ferito in guerra o in servizio; orfano di guerra; gratitudine nazionale; alla memoria di deceduto per causa di servizio):	330	R.D. n.640/16; D.P.R. n.1672/56; RDL n.820/34

## NOTA:

(a): Per l'Esercito, gli enti territoriali provvedono alla concessione delle croci al merito di guerra riferite alla campagna 1940/1945, nonche' gli stessi enti ed il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri provvedono alla concessione della croce d'anzianita' di servizio e della medaglia al merito di lungo comando; la Direzione Generale decide soltanto i ricorsi, avverso il diniego di successione. Pertanto, per le relative concessioni i termini saranno stabiliti nel regolamento da adottare ai sensi dell'art. 9, comma 4, del regolamento.

MATERIA	PROCEDIMENTO	ORGANI CENTRALI COMPETENTI					
		Carab. Comando	Uffe- sercito	Sottuffe- sercito	Mari- pers	Pers- aereo	L d
	s) onorificenze ONMRI	-	"	-	"	"	
	t) onorificenze e decorazioni	-	"	-	"	"	

	cavalleresche					
	u) medaglia d'onore per lunga navigazione	-	-	-	"	-
	v) croce commemorativa al personale delle FF.AA. impiegate in missione di pace all'estero	-	"	-	"	"
	7. Riconoscimen- to di quali- fiche parti- giane e con- cessioni di decorazioni o diplomi per attivit� partigiane:					
F	a) riconosci- mento quali- fica parti- giana	-	"	-	-	-
Disci- plina, onori- ficienze e ri- compen- se	b) concessio- ne di decora- zioni al V.M. a partigiani;	-	"	-	-	-
	c) concessio- ne di decora- zioni al V.M. per attivita' partigiana a Comuni e Province	-	"	-	-	-
	d) concessio- ne di diplomi d'onore di combattente per la Liber- ta' d'Italia 1943 - 1945	-	"	-	-	-
	8. Concessione di nulla-osta disciplinare per rilascio di passaporto o licenza all'estero	-	"	"	"	"
	9. Procedimento disciplinare per l'irroga- zione di una sanzione disciplinare	"	"	"	"	"

	di corpo					
	10. Controllo di legittimita' in materia di sanzioni disciplinari di corpo	-	"	"	"	"
	11. Esame di giudicato penale ai fini disciplinari	-	"	"	"	"

MATERIA	PROCEDIMENTO	Termine (in giorni)	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
	s) onorificenze ONMRI	330	R.D. 21.12.1924; Legge n.178 Legge n.203/1950
	t) onorificenza e decorazioni cavalleresche	330	S.M.D. - G-010
	u) medaglia d'onore per lunga navigazione	120	D.P.R. n.850/1984
	v) croce commemorativa al personale delle FF.AA. impiegate in missione di pace all'estero	330	D.M. 4.11.1982; D.M. 12.5.19 D.M. 4.6.1984; D.I. 6.10.198
F	7. Riconoscimento di qualifiche partigiane e concessioni di decorazioni o diplomi per attivita' partigiane: a) riconoscimento qualifica partigiana	330	D.Lgs. n.518/1945; Legge n.290/70
Disciplina, onorificenze e rimpense	b) concessione di decorazioni al V.M. a partigiani;	330	D.Lgs. n.518/1945; Legge n.290/70

	c) concessione di decorazioni al V.M. per attivita' partigiana a Comuni e Province	330	D.Lgs. n.518/1945; Legge n.290/70
	d) concessione di diplomi d'onore di combattente per la Liberta' d'Italia 1943 - 1945	270	Legge n.75/1983
	8. Concessione di nulla-osta disciplinare per rilascio di passaporto o licenza all'estero	60	D.P.R. 545/86
	9. Procedimento disciplinare per l'irrogazione di una sanzione disciplinare di corpo	90	Legge n.382/78; D.P.R. n.545
	10. Controllo di legittimita' in materia di sanzioni disciplinari di corpo	120	D.P.R. 545/86
	11. Esame di giudicato penale ai fini disciplinari	180	Legge n.113/54; Legge n.19/9

MATERIA	PROCEDIMENTO	ORGANI CENTRALI COMPETENTI					
		Carab. Comando	Uffe- sercito	Sottuffe- sercito	Mari- pers	Pers- aereo	L d
	12. Censimento e discriminazione.	-	"	"	"	"	
	13. Riammissione in servizio: a) a seguito di cessazio-	"	"	"	"	"	

F Disciplina, onerificenze e riaccompense	ne dello stato di detenzione o delle misure coercitive	"	"	"	"	"
	b) a conclusione del procedimento penale e/o disciplinare	-	"	"	"	"
	c) trascorsi cinque anni di sospensione in pendenza di procedimento penale	-	"	"	"	"
	d) a domanda del dipendente gia' incorso nella perdita di grado.	-	"	"	"	"
	14. Estensione dei benefici previsti in favore dei combattenti e reduci agli altoatesini.	-	-	"	-	-
	15. Autorizzazione allo svolgimento di attivita' extra-professionali.	"	"	"	"	"
16. Procedimento disciplinare per l'applicazione di sanzioni di stato.	Si applica la disciplina dei termini cui agli artt.9 e 10 della legge 19/ e agli artt.97,111 e 120 del D.P.R. n.3/57.					

MATERIA	PROCEDIMENTO	Termine (in giorni)	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
	12. Censimento e discriminazione.	330	Circolari n.1151/U.A. del 10.9.44 e 1980/1022 del 20.6 di Uffesercito.
	13. Riammissione in servizio: a) a seguito di cessazione dello stato di	180	Legge n.113/54; Legge n.599/ Legge n.1168/61.

F Disciplina, onerificenze e ri-compense	detenzione e delle misure coercitive	180	Legge n.113/54; Legge n.599/ Legge n.1168/61.
	b) a conclusione del procedimento penale e/o disciplinare	60	Legge n.19/90 (art.9)
	c) trascorsi cinque anni di sospensione in pendenza di procedimento penale	180	Legge n.113/54; Legge n.19/9 (art.10)
	d) a domanda del dipendente gia' incorso nella perdita di grado.		
	14. Estensione dei benefici previsti in favore dei combattenti e reduci agli altoatesini.	330	Legge n.364/58; Circolare n. G.M. 1959.
	15. Autorizzazione allo svolgimento di attivita' extra-professionali.	60	Legge n.115/54; Legge n.599/ Legge n.37/68; Circolare n. 6638/OAP in data 10.3.1980 d SEGREDIFESA.
16. Procedimento disciplinare per l'applicazione di sanzioni di stato.		Legge n.113/54; Legge n.599/ Legge n.1168/61; Legge n.19/ D.P.R. n.3/57; Circolare del Segretario Generale/DNA dell Difesa n.296003/01/34132/92/ del 5.3.1992.	

MATERIA	PROCEDIMENTO	ORGANI CENTRALI COMPETENTI					
		Carab. Comando	Uffe- esercito	Sottuffe- esercito	Mari- pers	Pers- aereo	L d
	1. Rilascio copia stato servizio uso amministrativo/concorsuale:						
	- ufficiali in servizio	-	-	-	"	"	
	- ufficiali in congedo	-	-	-	"	"	
	- ufficiali deceduti da oltre 10	-	"	-	"	"	

	anni					
	2. Rilascio attestazioni per benefici combattentistici	-	-	-	"	"
	3. Rilascio dichiarazioni relative ad incarichi, corsi frequentati, qualifiche e giudizi finali da desumere dalla documentazione caratteristica, nonche' ad attivita' di volo risultante dai libretti caratteristici di volo e copia degli stessi:					
G	- ufficiali in servizio	-	-	-	"	"
Docu- menta- zione uffi- ciali	- ufficiali in congedo	-	-	-	"	"
	4. Cancellazione sentenze ai sensi della legge sul casellario giudiziario	-	-	-	"	"
	5. Concessione delle campagne di guerra ai combattenti della 2a guerra mondiale	-	"	-	"	"
	6. Aggiornamento stati di servizio - Regolarizzazione o annullamento di documentazione caratteristica o di variazioni matricolari	-	"	-	"	"

MATERIA	PROCEDIMENTO	Termine (in giorni)	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
G Docu- menta- zione uffi- ciali	1. Rilascio copia stato servizio uso amministrati- vo/concoursua- le:		
	- ufficiali in servizio	60	Regolamenti di F.A. per la tenuta della matricola; R.D. n.1236/41; D.P.R. 26.10.1972
	- ufficiali in congedo	60	n.642; Legge 1.12.1981, n.69
	- ufficiali deceduti da oltre 10 anni	120	Legge 23.8.1988, N.370; D.P. 24.6.1976; Legge 22.11.1977, n.890
	2. Rilascio attestazioni per benefici combattenti- stici	270	D.L. 4.3.1948, n.137; Legge 23.2.1952, n.93; Legge 24.4. n.390; Legge 24.5.1970, n.33 Legge 15.4.1985, n.140; Legg 29.12.1988, n.544.
	3. Rilascio dichiarazioni relative ad incarichi, corsi frequentati, qualifiche e giudizi fina- li da desu- mere dalla documentazio- ne caratteri- stica, non- che' ad attivita' di volo risul- tante dai libretti caratteristi- ci di volo e copia degli stessi:		Legge 5.11.1962, n.1695; D.P 15.6.1965, n.1431; D.P.R. 14.8.1971, n.1302; D.M. 18.1.1966; D.M. 30.9.1968; D 8.4.71; D.M. 8.6.81; D.M. 15.7.1983; D.M. 9.7.1984; D. 16.4.1987; D.P.R. n.566/88; F.G.M. n.22 del 16.3.1988; Direttiva ADII per l'A.M.
	- ufficiali in servizio	60	
	- ufficiali in congedo	60	
	4. Cancellazione sentenze ai sensi della legge sul casellario giudiziario	60	R.D. n.1236/41; Regolamenti F.A. per la tenuta della matricola
	5. Concessione delle campagne di guerra ai combattenti della 2a	330	Legge n.390/1950

	guerra mondiale		
	6. Aggiornamento stati di servizio - Regolarizzazione o annullamento di documentazione caratteristica o di variazioni matricolari	180	Regolamenti di F.A. per la tenuta della matricola; Legg n.1695; D.P.R. n.1431/65; D.P.R. n.1302/71

MATERIA	PROCEDIMENTO	ORGANI CENTRALI COMPETENTI					
		Carab. Comando	Uffe- sercito	Sottuffe- sercito	Mari- pers	Pers- aereo	L d
H Docu- menta- zione sottuf- ficiali e mili- tari di truppa	1. Rilascio attestazioni per benefici combattenti- stici	-	(a)	(a)	"	"	
	2. Rilascio copia foglio matricolare per uso amministrati- vo o concor- suale	-	(a)	(a)	"	"	
	3. Cancellazione dalla docu- mentazione caratteristi- ca di even- tuali riferi- menti a sanzioni disciplinari	"	-	-	"	"	

MATERIA	PROCEDIMENTO	Termine (in giorni)	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
---------	--------------	---------------------	--------------------------

	1. Rilascio attestazioni per benefici combattentistici	270	D.L. n.137/48; Legge n.93/52 Legge n.300/50; Legge 1742/6 Legge n.336/70; Legge n.140/ Legge n.544/88
	2. Rilascio copia foglio matricolare per uso amministrativo o concorsuale	60	Regolamenti di F.A. per la tenuta della matricola; R.D. n.1236/41; D.P.R. n.642/72; Legge n.692/81; Legge n.370/ D.P.C.M. 24.6.1976; Legge n.890/77;
H			
Docu- menta- zione sottuf- ficiali e mili- tari di truppa	3. Cancellazione dalla documentazione caratteristica di eventuali riferimenti a sanzioni disciplinari	60	D.P.R. n.545/86

NOTA:

(a): di competenza degli enti territoriali; il termine sarà stabilito ai sensi dell'art.9, comma 4, del regolamento.

MATERIA	PROCEDIMENTO	ORGANI CENTRALI COMPETENTI					
		Carab. Comando	Uffe- sercito	Sottuffe- sercito	Mari- pers	Pers- aereo	Leva- dife
	1. Determinazioni stipendiali in via provvisoria conseguenti a:						
	a. nomine	-	"	-	"	"	-
	b. promozioni	-	"	-	"	"	-
	c. ricostruzioni di carriera	-	"	-	"	"	-
	d. attribuzione benefici convenzionali	-	"	-	"	"	-
	e. disposizioni legge	-	"	-	"	"	-
	f. collocamento in P.A. o	-	"	-	"	"	-

	riserva						
	g. richiamo dalla P.A. o riserva	-	"	-	"	"	-
	h. decesso	-	"	-	"	"	-
	i. revoca sospensio- ne dall' impiego	-	"	-	-	"	-
	l. colloca- mento ausiliaria /congedo complemen- to	-	"	-	"	-	-
I							
Tratta- menti econo- mici a carat- tere conti- nuativo	2. Costituzione posizione assicurativa	-	-	-	"	"	-
	3. Cessioni stipendio pluriennali	-	-	-	"	"	-
	4. Pignoramenti (esattoriali, alimentari, presso terzi)	"	-	-	"	"	-
	5. Attribuzione stipendi Ufficiali generali e colonnelli	-	"	-	"	"	-
	6. Autorizzazio- ne/diniego corresponsio- ne premi congedamento	-	-	-	"	"	-
	7. Autorizzazio- ne spesa annuale contributi assicurativi INPS persona- le volontario CENIM	-	-	-	"	"	-

MATERIA	PROCEDIMENTO	Termine (in giorni)	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
	1. Determinazio- ni stipendia- li in via provvisoria conseguenti		

	a:		R.D. 31.12.1928, n.3458; Legge n.539/50; Legge n.1746/62;
	a. nomine	150	Legge n.417/62; Legge n.336/70;
	b. promozioni	150	Legge 824/71; DPR n.1092/73;
	c. ricostruzioni di carriera	240	Legge n.187/76; Legge n.52/79; Legge n.312/80; Legge 574/80;
	d. attribuzione benefici convenzionali	180	Legge 432/81; Legge 212/83; Legge n.869/82; Legge n.34/84; Legge n.79/84; Legge 72/85; Legge n.224/86; Legge n.341/86; Legge n.958/86; Legge n.120/86;
	e. disposizioni legge	180	Legge n.468/87; Legge 37/90; Legge 231/90; Legge n.21/91; Legge n.121/81; D.P.R. 69/84;
	f. collocamento in P.A. o riserva	150	D.P.R. n.150/87; Legge n.472/87; D.P.R. n.147/90; Legge n.232/90; Decisioni Consiglio di Stato, Corte Costituzionale e Corte dei Conti.
	g. richiamo dalla P.A. o riserva	150	
	h. decesso	150	
	i. revoca sospensione dall'impiego	150	
	l. collocamento ausiliaria /congedo complemento	180	
I			
Trattamenti economici a carattere continuativo	2. Costituzione posizione assicurativa	60	Legge n.322/58; DPR n.1092/73;
	3. Cessioni stipendio pluriennali	60	DPR 5.1.1950, n.180;
	4. Pignoramenti (esattoriali, alimentari, presso terzi)	60	DPR n.180/50; DPR n.895/50; DPR n.3/57;
	5. Attribuzione stipendi Ufficiali generali e colonnelli	270	Legge n.312/80; Legge n.21/91;
	6. Autorizzazione/diniego corresponsione premi congedamento	180	Legge n.547/80; Legge n.224/86;
	7. Autorizzazione spesa annuale contributi assicurativi INPS personale volontario CENIM	150	Legge n.413/84;

MATERIA	PROCEDIMENTO	ORGANI CENTRALI COMPETENTI					
		Carab. Comando	Uffe- sercito	Sottuffe- sercito	Mari- pers	Pers- aereo	Leva- dife
L Tratta- menti econo- mici even- tuali	1. Concessione equo inden- nizzo. (a) Concessione indennita' speciale "una tantum" (alle Forze dell'Ordine).	"	"	"	"	"	"
	2. Conferimento incarichi istruttori di volo e di specialita'	-	-	-	-	"	-
	3. Determinazio- ne attribu- zione inden- nita': aeronaviga- zione, operativa, controllo, spazio aereo, supplementari	"	-	-	"	"	-
	4. Individuazio- ne categorie personale aventi titolo indennita' di rischio	"	-	"	"	"	-
	5. Individuazio- ne categorie di personale in servizio presso le Regioni a statuto speciale (Val d'Aosta e Trentino Alto Adige) aventi titolo all'indenni- ta' di secon- da lingua	-	"	"	-	-	-
	6. Maggiorazione indennita' operativa di base	"	-	-	"	"	-

MATERIA	PROCEDIMENTO	Termine in giorni	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
L Tratta- menti econo- mici even- tuali	1. Concessione equo indennizzo. (a) Concessione indennita' speciale "una tantum" (alle Forze dell'Ordine).	330	DPR n.686/57; DPR n.1092/73; Legge n.824/73; Legge n.1094/70; Legge n.308/81; DPR n.738/81; Legge n.312/80; DPR n.834/81; Legge n.4/84; Legge n.472/87; Legge n.280/91.
	2. Conferimento incarichi istruttori di volo e di specialita'	60	Legge 5.5.1976; n.187; Legge 23.3.1983, n.78;
	3. Determinazione attribuzione indennita': aeronavigazione, operativa, controllo, spazio aereo, supplementari	120	Legge n.187/76; Legge n.78/83;
	4. Individuazione categorie personale aventi titolo indennita' di rischio	240	Legge n.734/73; DPR n.146/75; Legge n.613/75; DPR n.310/81; Legge n.958/86;
	5. Individuazione categorie di personale in servizio presso le Regioni a statuto speciale (Val d'Aosta e Trentino Alto Adige) aventi titolo all'indennita' di seconda lingua	90	Legge n.1165/61; DPR n.287/88;
	6. Maggiorazione indennita' operativa di base	120	Legge n.187/76; Legge n.78/83;

NOTA:

(a): esclusi i tempi necessari per il parere del Comitato Pensioni Privilegiate Ordinarie; entro novanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento, ove il predetto Comitato non vi abbia provveduto, i responsabili del procedimento interessati promuovono una conferenza di servizi con il Comitato medesimo, al fine di definire d'intesa il tempo richiesto per il compimento della fase di sua competenza. A seguito della verifica effettuata si procederà, nella prescritta forma regolamentare, alla variazione del termine indicato in tabella.

MATERIA	PROCEDIMENTO	ORGANI CENTRALI COMPETENTI					
		Carab. Comando	Uffe- sercito	Sottuffe- sercito	Mari- pers	Pers- aereo	Leva- dife
M Casse Uffi- ciali e Sottuf- ficiali	1. Concessione prestiti	-	-	-	"	"	-
	2. Liquidazione indennita' supplementare	-	-	-	"	"	-

MATERIA	PROCEDIMENTO	Termine in giorni	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
M Casse Uffi- ciali e	1. Concessione prestiti	120	R.D. 25.11.1937, n.2616; Legge 4.1.1937, n.35; Legge 19.5.1939 n.894; RD. 6.6.1940, n.1220; DM 24.1.1989; Verbale n.26.1.1988 del Consiglio di Amministrazione (M1);
	2. Liquidazione indennita' supplementare	120	Legge n.1015/34; Legge n.1226/36 R.D. n.2616/37; Legge n.35/37; Legge n.894/39; R.D. n.1220/40; Legge n.814/65

Sottufficiali							
MATERIA	PROCEDIMENTO	ORGANI CENTRALI COMPETENTI					
		Carab. Comando	Uffe- sercito	Sottuffe- sercito	Mari- pers	Pers- aereo	Leva- dife
N Varie	1. Conferimento incarichi d'insegnamento a docenti civili presso Accademie, Istituti ed Enti Militari	"	"	-	"	"	-
	2. Corresponsione indennita' di fine rapporto a docenti civili incaricati di insegnamento presso Accademie. Istituti ed Enti Militari	-	"	-	"	"	-
	3. Concessione della dispensa dal pagamento della mezza retta agli allievi dell'Accademia Aeronautica classificati nel primo quinto dei promossi.	-	-	-	-	"	-
	4. Esiti ad istanze e quesiti vari (a).	"	"	"	"	"	"
	5. Decisione sui ricorsi gerarchici.	"	"	"	"	"	"
	6. Autorizzazione a conferire con: (a) - il Ministro della Difesa (o Autorita'	"	"	"	"	"	"

	delegata); - altre autorita' di vertice.	"	"	"	"	"	"
7.	Concessione (revoca/ proroga) alloggi di servizio (a).	"	-	-	-	-	-
8.	Rilascio brevetti pilotaggio ed abilitazioni professionali relative a specialita' aeronautiche.	-	-	-	"	"	-

MATERIA	PROCEDIMENTO	Termine (in giorni)	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
	1. Conferimento incarichi d'insegnamen- to a docenti civili presso Accademie, Istituti ed Enti Militari	240	R.D. n.2440/1923; R.D. n.827/ 1924 D.P.R. n.1484/65; Legge 15.12.1969, n.1023; D.L. 20.12.1971; Legge n.312/80; D.P.R. n.382/80; D.P.R. n.399/68; D.P.R. n.319/90.
	2. Corresponsio- ne indennita' di fine rapporto a docenti civili incaricati di insegnamento presso Accademie. Istituti ed Enti Militari	90	D.lgs. C.P.S. 4.4.1947, 207.
	3. Concessione della dispensa dal pagamento della mezza retta agli allievi dell'Accade- mia Aeronau-	90	R.D. 25.3.1941, n.472.

N	Varie	Classificati nel primo quinto dei promossi.		
	4.	Esiti ad istanze e quesiti vari (a).	90	Legge n.382/78; D.P.R. n.545/86; Legge n.488/87.
	5.	Decisione sui ricorsi gerarchici.	90	art.6 D.P.R. n.1199/71; Legge n.1034/71; art.2 Legge n.241/90.
	6.	Autorizzazione a conferire con: (a)	90	Legge n.382/78; D.P.R. n.545/86; SMD-G-002-1986.
		- il Ministro della Difesa (o Autorita' delegata);	90	
		- altre autorita' di vertice.		
	7.	Concessione (revoca/proroga) alloggi di servizio (a).	180	Legge 18.8.1978, n.497; D.M. 1.03.1980; D.M. 3.6.1989.
	8.	Rilascio brevetti pilotaggio ed abilitazioni professionali relative a specialita' aeronautiche.	90	RDL 28.1.1935, n.314; RD 25.3.1941, n.472. Legge 25.7.1941, n.1136; Legge 5.7.1952, n.989; Legge 21.5.1960 n.556; Legge 19.5.1986, n.224; Determinazione Ministeriale della Difesa dell'1.9.1956, n.326; Legge 7.10.1957 n.968; R.D. 22.2.1937, n. 220; Legge 6.3.1958, n.247; Legge 20.10.1960, n.1189; Legge 21.3.1963; n.249; Legge 4.7.1985 n.353; D.P.R. 1478/65; D.M. 14.1.1974; D.M. 30.9.1966.

NOTA.

(a): trattasi di fattispecie che possono riguardare anche organi centrali non indicati nella presente tabella; in ogni caso anche ad essi si applicano i termini stabiliti in tabella.

Allegato 2

PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DEGLI ORGANI CENTRALI  
DEL MINISTERO DELLA DIFESA CONCERNENTI  
IL PERSONALE CIVILE DELL'AMMINISTRAZIONE

MATERIA	PROCEDIMENTO	ORGANI CENTRALI COMPETENTI		Termine (in giorni)
		Difeim- piegati (a)	Dife- operai (b)	

	1. Approvazione della graduatoria dei concorsi per impiegati	"	-	330
	2. Approvazione della graduatoria dei:			
	a) Concorsi per operai	-	"	330
	b) Corsi allievi operai - annuali	-	"	330 (c)
	2bis Assunzione di operai:			
	a) vincitori di concorsi	-	"	60
	b) diplomati allievi operai	-	"	120
A	3. Assunzione di ex militari volontari	"	"	330
Reclutamento e concorsi	4. Assunzione di riservatari:			
	a) di categorie protette con grado invalidante	"	"	240
	b) di categorie protette senza grado invalidante	"	"	240
	5. Concorsi accesso alla dirigenza	"	-	330
	6. Corsi-Concorsi di formazione dirigenziale	"	-	330
	7. Concorsi per il passaggio di sottufficiali all'impiego civile	"	-	330

MATERIA	PROCEDIMENTO	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
	1. Approvazione della graduatoria dei concorsi per impiegati	Legge 6.6.1973, n.313; Legge 13.5.1975, n.157; Legge 11.7.1980, n.312; D.P.R. 29.12.1984, n.1219; Legge 22.8.1985, n.444; D.P.C.M. 10.6.1986; D.P.R. 17.9.1987, n.494; DPR 17.1.1990, n.44
	2. Approvazione della	

A Reclutamen- to e concorsi	graduatoria dei: a) Concorsi per operai b) Corsi allievi operai - annuali	Legge 19.5.1964, n.345
	2bis Assunzione di operai: a) vincitori di concorsi b) diplomati allievi operai	Legge n.345/64
	3. Assunzione di ex militari volontari	Legge 31.5.1975, n.191; Legge 24.12.1986, n.958
	4. Assunzione di riserva- tari: a) di categorie protet- te con grado invalidante b) di categorie protet- te senza grado invalidante	Legge 2.4.1968, n.482; Legge 11.3.1988, n.67; D.lgs 23.11.1988, n.509
	5. Concorsi accesso alla dirigenza	(come per il n.1)
	6. Corsi-Concorsi di formazione dirigenziale	(come per il n.1)
	7. Concorsi per il passaggio di sottuffi- ciali all'impiego civile	(come per il n.1)

## NOTA:

(a): Difeimpiegati = Direzione Generale per gli impiegati civili  
(art.17 D.P.R., n.1478/65; D.M. 30.9.1966; D.M. 30.6.1973;

(b): Difeoperai = Direzione Generale per gli operai (art.18  
D.P.R. n.1478/65; D.M. 30.6.1966; D.M. 5.7.1973)

(c): per i corsi biennali il termine si raddoppia.

MATERIA	PROCEDIMENTO	ORGANI CENTRALI COMPETENTI		Termine (in giorni)
		Difeim- piegati	Dife- operai	
	1. Conferma in ruolo	"	"	180
	2. Inquadramento in ruolo di impiegati avventizi	"	-	90
	3. Inquadramento in profili professionali diversi dalla stessa	"	"	330

	qualifica funzionale posseduta			
B	3. Riammissione in servizio	"	"	330
Stato giuridico e carriere	4. Cambio profilo professionale	"	"	150
	5. Aspettativa per infermita'	"	"	150
	6. Aspettativa per altre cause (per cariche pubbliche elettive; per motivi sindacali; per servizio militare; per gravi motivi familiari; per seguire il coniuge che presta servizio all'estero; per contratti di cooperazione dell'Italia con Paesi in via di sviluppo)	"	"	150
	7. Decadenza	"	"	240
	8. Dispensa per infermita'	"	"	240
	9. Dispensa per persistente, insufficiente rendimento	"	"	240

MATERIA	PROCEDIMENTO	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
	1. Conferma in ruolo	DPR 10.1.1957, n.3 (Art.10); DPR 3.5.1957, n.686 (art.14); Legge 13.5.1975, n.157, (art.8).
	2. Inquadramento in ruolo di impiegati avventizi	Legge 11.7.1980, n.312 (art.30); Legge 9.3.1971, n.98; Legge 5.3.1965, n.155 Legge 14.7.1957, n.594
	3. Inquadramento in profili professionali	Legge 11.7.1980, n.312 (art.4, comma nono)

B Stato giuridico e carriere	diversi dalla stessa qualifica funzionale posseduta	
	3. Riammissione in servizio	DPR 10.1.1957, n. 3 (art.132); Legge 7.2.1990, n. 19 (art.10)
	4. Cambio profilo professionale	DPR 8.5.1987, n.266 (art.29) D.P.R. 17.1.90, n.44 (art.5, c. 14)
	5. Aspettativa per infermita'	DPR 10.1.1957 (artt.66, 68 e 70); DPR 3.5.1957, n.686 (art.30-34)
	6. Aspettativa per altre cause (per cariche pubbliche elettive; per motivi sindacali; per servizio militare; per gravi motivi familiari; per seguire il coniuge che presta servizio all'estero; per contratti di coopera- zione dell'Italia con Paesi in via di sviluppo)	Legge 27.2.1985, n.816; Legge 18.3.1968, n.249; DPR 10.1.1957, n.3; Legge 11.2.1980, n.26 Legge 25.6.1985, n.333; Legge 26.2.1987, n.49
	7. Decadenza	DPR 10.1.1957, n.3 (artt.63, 127 lett. c e 128)
	8. Dispensa per infermita'	DPR 10.1.157, n.3 (artt.71, 129 e 130)
	9. Dispensa per persisten- te, insufficiente rendimento	DPR 10.1.157, n.3 (art.129); Legge 11.7.1980, n.312 (art.18)

MATERIA	PROCEDIMENTO	ORGANI CENTRALI COMPETENTI		Termine (in giorni)
		Difeim- piegati	Dife- operai	
	10. Congedo straordinario (per gravi motivi; per dottorato di ricerca presso l'Universita', per richiamo alle armi in tempo di pace)	"	-	90
	11. Assenza per maternita' e paternita'	"	"	90

	12. Cessazione per opzione ad altro ente	"	"	150
	13. Cessazione per limiti di eta'	"	"	60
	14. Cessazione per dimissioni	"	"	90
B	15. Cessazione per collocamento a riposo	"	"	90
Stato giuridico e carriere	16. Promozione per turno di anzianita' alla qualifica di dirigente superiore	"	-	210
	17. Attribuzione nota di demerito	"	"	210
	18. Regolarizzazione posizione assicurativa INPS	"	"	210

MATERIA	PROCEDIMENTO	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	
	10. Congedo straordinario (per gravi motivi; per dottorato di ricerca presso l'Universita', per richiamo alle armi in tempo di pace)	D.L. 12.9.1983, n.463 (art.13), convertito nella legge 11.11.1983, n.638; DPR 10.1.1957 (artt. 36-37); legge 13.8.1984, n. 476.	
	11. Assenza per maternita' e paternita'	Legge 30.12.1971, n.1204 (artt.5, 6 e 7); Legge 9.12.1977, n.903	
	12. Cessazione per opzione ad altro ente	DPR 10.1.1957, n.3 (art.65)	
	13. Cessazione per limiti di eta'	DPR 29.12.1973, n.1092 (art.4)	
	14. Cessazione per dimissioni	DPR 10.1.1957, n.3 (art.124)	
B	15. Cessazione per collocamento a riposo	DPR 10.1.1957, n.3 (art.131)	
Stato giuridico e			

carriere	16. Promozione per turno di anzianita' alla qualifica di dirigente superiore	DPR n. 748/72 (Art. 24)
	17. Attribuzione nota di demerito	Legge n. 312/80 (Art.18)
	18. Regolarizzazione posizione assicurativa INPS	Legge 12.8.1962? N.1338 (Art. 13)

MATERIA	PROCEDIMENTO	ORGANI CENTRALI COMPETENTI		Termine (in giorni)
		Difeim- piegati	Dife- operai	
C Mobilita' ed impiego	1. Trasferimenti:			
	a) a domanda;	"	"	240
	b) d'autorita'	"	"	90
	2. Comandi	"	"	330

MATERIA	PROCEDIMENTO	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
	1. Trasferimenti:	
	a) a domanda;	DPR 10.1.1957, n.3; DM 31.7.1984; DPR 8.5.1987, n.n.266
	b) d'autorita'	
	2. Comandi	DPR 10.1.1957, n.3 (art.57);

C	Mobilita' ed impiego	DPR 28.12.1970, n.1077 (art.34); Legge 13.5.1975, n.157 (art.19)
---	----------------------------	--

MATERIA	PROCEDIMENTO	ORGANI CENTRALI COMPETENTI		Termine (in giorni)
		Difeim- piegati	Dife- operai	
D Trattamenti Economici	1. Determinazioni stipendiali	"	"	180
	2. Concessione equo indennizzo	"	"	330 (a)
	3. Rimborso spese di cura	"	"	180
	4. Indennizzo di licenziamento	"	"	60 (b)
	5. Attribuzione indennita' di rischio	"	"	90

MATERIA	PROCEDIMENTO	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
	1. Determinazioni	Legge n.312/1980; DPR

	stipendiali	n.310/1981; DPR n.344/1983; DM n.266/1987; DM n.494/1987 DPR n.44/1990; Legge n.869/1982; Legge n.79/1984; Legge n.72/1985; Legge n.341/1986; Legge n.468/1987; Legge n.27/1990; Legge n.21/1991
	2. Concessione equo indennizzo	DPR 10.1.1957, n.3 (art.68); DPR 3.5.1957, n.686 (artt. 51 e 57)
	3. Rimborso spese di cura	DPR 10.1.1957, n.3 (art.68); DPR 3.5.1957, n.686 (artt. 42 e 45); D.P.C.M. 5.7.1966
D Trattamenti Economici	4. Indennizzo di licenziamento	Legge 5.3.1961 n.90; Legge 31.3.1971, n.214; D. Lgs. CPS 4.4.1947, n.207
	5. Attribuzione indennita' di rischio	Legge n. 734/73; D.P.R. 5.5.1975, n. 146.

## NOTE

- (a): sono esclusi i tempi concernenti il parere del Comitato Pensioni Privilegiate Ordinarie, per il quale si applica il disposto di cui alla nota (a) a pag 19 dell'Allegato 1;
- (b): a tale termine si aggiunge quello necessario per l'ammissione del decreto pensionistico di competenza dell'Ufficio Pensioni Periferico.

MATERIA	PROCEDIMENTO	ORGANI CENTRALI COMPETENTI		Termine (in giorni)
		Difeim- piegati	Dife- operai	
E Varie	1. Nomina consegnatari per debito di custodia	"	-	120
	2. Parere del Consiglio di Amministrazione (richiesta-approvazione verbale adunanza-comunicazione)	"	"	90
	3. Riabilitazione	"	"	240
	- Procedimento disciplinare (a)	"	"	-

MATERIA	PROCEDIMENTO	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
E Varie	1. Nomina consegnatari per debito di custodia	DPR 5.6.1976, n.1076; DPR 5.6.1976, n.1077
	2. Parere del Consiglio di Amministrazione (richiesta-approvazione verbale adunanza-comunicazione)	Art. 41 del D.P.R. n.1478/65 Legge 30.10.1969, n.943; D.P.R. 30.6.1972, n. 748
	3. Riabilitazione	Art. 87 del D.P.R. 10.1.1957 n.3
	- Procedimento disciplinare (a)	Artt; 100-120 del D.P.R. n.1957/3; artt. 20-21 della legge n. 93/83; art. 36 del D.P.R. n.266/87; Art. 9 della legge n. 19/90

## NOTA:

(a): il procedimento si articola attraverso varie fasi i cui termini (ordinatori e perentori) sono già stabiliti dalla normativa in riferimento.

Allegato 3

PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DEGLI ORGANI CENTRALI  
DEL MINISTERO DELLA DIFESA CONCERNENTI IL PERSONALE  
MILITARE E CIVILE DELL'AMMINISTRAZIONE

MATERIA	PROCEDIMENTO	ORGANO CENTRALE COMPETENTE	Termine (in giorni)
		DIFESAN (a)	
A Attività sanitaria e medico- legale	1. Assegnazione ciclo cure termali, inalatorie, idropiniche e complementari	300 (b) 240 (c)	
	2. Determinazione del cumulo di categorie di invalidità in campo medico-legale	330	

3. Approvazione convenzioni con medici civili quali membri per Collegio Medico Legale	120
4. Autorizzazione al rimborso spese degenza e cura per infermita' dipendenti da causa di servizio militare	60
5. Approvazione convenzioni a trattativa privata con alberghi e stabilimenti	180
6. Emissione parere medico legale senza l'intervento del Collegio medico legale	180
7. Emissione parere medico-legale (del Collegio Medico Legale)	330

MATERIA	PROCEDIMENTO	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
A Attivita' sanitaria e medico-legale	1. Assegnazione ciclo cure termali, inalatorie, idropiniche e complementari	Legge 1.11.1957, n.1140; Legge 27.7.1962, n.1116; Circolare n.2530/B del 24.7.1983; Circolare n.2220/B del 24.7.1990
	2. Determinazione del cumulo di categorie di invalidita' in campo medico-legale	Legge 11.3.1926, n.416; R.D. 15.4.1928, n.1024
	3. Approvazione convenzioni con medici civili quali membri per Collegio Medico Legale	D.P.R. n.748/72; Legge 22.12.1980, n.913
	4. Autorizzazione al rimborso spese degenza e cura per infermita' dipendenti da causa di servizio militare	Legge 1.11.1957, n.1140; Legge 27.7.1962, n.1116; D.P.C.M. 3.7.1965; D.P.R. 5.6.1976, n.1076 (artt. 427 e seguenti)
	5. Approvazione convenzioni a trattativa privata con alberghi e stabilimenti	R.D. n.2440/23; R.D. n.827/24; D.M. 20.6.1930, n.35; D.P.C.M. 3.7.1965; D.P.R. n.748/72;

6. Emissione parere medico legale senza l'intervento del Collegio medico legale	D.P.R. 18.11.1965
7. Emissione parere medico-legale (del Collegio Medico Legale)	Legge 22.12.1980, n.913.

## NOTE:

- (a): Difesan = Direzione Generale della Sanita' Militare (art.27 D.P.R. n. 1478/65; D.M. 30.9.1966 D.M. 3.12.1971)  
(b): per cure da effettuare in strutture militari o convenzionate con l'Amministrazione militare  
(c): per cure da effettuare in altre strutture.

MATERIA	PROCEDIMENTO	ORGANO CENTRALE COMPETENTE	Termine (in giorni)
		Difepensioni (a)	
B Trattamenti di quiescenza e indennita' una tantum	1. Liquidazione pensioni normali dirette e di reversibilita': - militari - civili	330 330	
	2. Liquidazione pensioni privilegiate ordinarie dirette e di reversibilita' per militari e civili. Indennita' una tantum privilegiata	330 (b)	
	3. Riliquidazione trattamenti pensionistici a seguito di nuova normativa o di sentenza; - militari e civili - militari di leva	330 330	
	4. Liquidazione speciale elargizione	330	
	5. Liquidazione indennizzo privilegiato aeronautico	330	

6. Liquidazione indennita' una tantum - Costituzione posizione assicurativa I.N.P.S.	330
7. Costituzione posizione assicurativa I.N.P.S. per militari volontari (congedati dopo il 30.1.1987)	330 270
8. Liquidazione indennita' "una tantum" per paraplegici	120

MATERIA	PROCEDIMENTO	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
B Trattamenti di quiescenza e indennita' una tantum	1. Liquidazione pensioni normali dirette e di reversibilita': - militari - civili	DPR 29.19.1973, n.1092 e successive modificazioni
	2. Liquidazione pensioni privilegiate ordinarie dirette e di reversibilita' per militari e civili. Indennita' una tantum privilegiata	Legge 17.10.1967, n.974; DPR n.1092/73; Legge 29.4.1976, n.177; DPR 23.12.78 n.915; Legge 26.1.1980, n.9; DPR 30.12.1981, n.834; Legge 2.5.1984, n.111; Legge 6.10.1986, n.656; Legge 29.1.1987, n.13; Legge 10.10.1989, n.342; Legge 29.12.1990, n.422
	3. Riliquidazione trattamenti pensionistici a seguito di nuova normativa o di sentenza; - militari e civili - militari di leva	DPR n.1092/73; Legge 29.4.1976, n.177; Legge 19.2.1979, n.52; Legge 11.7.80 n.312; Legge 19.2.1981, n.27; Legge 6.8.1984, n.425; Legge 17.4.1985, n.141; Legge 14.11.1987, n.468; sentenze n.501/88 e n.1/91 della Corte Costituzionale; Legge 27.2.1991, n.59.
	4. Liquidazione speciale elargizione	Legge 3.6.1981, n.308; Legge 20.10.1990, n.302
	5. Liquidazione indennizzo privilegiato	R.D. 15.7.1926, n.1345; Legge 25.5.1981, n.280

	aeronautico	
6.	Liquidazione indennita' una tantum - Costituzione posizione assicurativa I.N.P.S.	Legge 2.4.1958, n.322; Legge n.153/80; DPR n.1092/73;
7.	Costituzione posizione assicurativa I.N.P.S. per militari volontari (congedati dopo il 30.1.1987)	Legge 24.12.1986, n.958
8.	Liquidazione indennita' "una tantum" per paraplegici	Legge 11.2.1980, n.10

## NOTE:

- (a) Difepensioni = Direzione Generale delle Pensioni (art.29 D.P.R. n.1478/65; D.M. 5.6.1976; D.M. 11.6.1992; D.M. 18.7.1966)  
(b) escluso il parere del Collegio Medico Legale (quando richiesto).

MATERIA	PROCEDIMENTO	ORGANI CENTRALI COMPETENTI	Termine (in giorni)
		Difepensioni	
C Trattamento di quie- scenza e indennita' una tantum	9. Ricongiunzione, riscatto e computo servizi resi allo Stato e a Enti locali o anni di studio Universitario		330
	10. Liquidazione pensione ad onere ripartita		330
	11. Liquidazione pensione provvisoria per il personale civile (dipendente dagli organi centrali della Difesa)		60
	12. Liquidazione buonuscite E.N.P.A.S. per il personale civile dipendente dagli organi centrali della Difesa (trasmissione relativo progetto all'E.N.P.A.S.)		90
	13. Provvedimenti concernenti i cittadini invalidi o deceduti a causa di ordigni bellici in tempo di pace:		
	a) pensioni privile-		330

	giate diretta b) pensioni privilegiate di riversibilita'	330
--	---	-----

MATERIA	PROCEDIMENTO	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
C Trattamento di quiescenza e indennita' una tantum	9. Ricongiunzione, riscatto e computo servizi resi allo Stato e a Enti locali o anni di studio Universitario	DPR n.1092/73; Legge 7.2.1979, n.29; Legge 29.11.1982, n.881
	10. Liquidazione pensione ad onere ripartita	DPR n.1092/73; Legge 523/54; Legge n.761/73
	11. Liquidazione pensione provvisoria per il personale civile (dipendente dagli organi centrali della Difesa)	DPR n.1092/1973; DPR 19.4.1986, n.138
	12. Liquidazione buonuscite E.N.P.A.S. per il personale civile dipendente dagli organi centrali della Difesa (trasmissione relativo progetto all'E.N.P.A.S.)	DPR n.1092/73; Legge 29.4.1976, n.177
	13. Provvedimenti concernenti i cittadini invalidi o deceduti a causa di origini bellici in tempo di pace:  a) pensioni privilegiate diretta b) pensioni privilegiate di riversibilita'	Legge 31.12.1991, n.437

MATERIA	PROCEDIMENTO	ORGANO CENTRALE COMPETENTE	Termine (in giorni)
		Difeassist (a)	

D Attivita' assisten- ziali, culturali e ricreative	1. Concessione sussidi in danaro (b)	60
	2. Concessione borse di studio	180
	3. Attribuzione di soggiorno al personale civile presso gli stabilimenti militari (c)	70
	4. Concessione contributi, per l'elevazione culturale del personale	50

MATERIA	PROCEDIMENTO	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
D Attivita' assisten- ziali, culturali e ricreative	1. Concessione sussidi in danaro (b)	Legge n.1261/67; Legge n.101/68; Legge n.249/68; Legge n.59/29
	2. Concessione borse di studio	Legge 249/68
	3. Attribuzione di soggiorno al personale civile presso gli stabilimenti militari (c)	DPR n.616/1977; DM 21.5.1981
	4. Concessione contributi, per l'allevazione culturale del personale	Legge n.249/68; DPR n.1076/76

## NOTE

- (a): Difeassist: Direzione Generale delle Provvidenze per il Personale (art.30 D.P.R. n.1478/65; D.M. 30.6.1966):
- (b): all'erogazione di sussidi in danaro provvede anche il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ai sensi del R.D. 13.5.1935, n.908, del R.D. 10.10.1935, n.919, della Circolare del predetto Comando Generale n.5671/59-11 del 30.12.1978, con provvedimenti da adottare entro 90 giorni;
- (c): L'ammissione a soggiorni estivi ed invernali dell'Esercito e' disciplinata da circolari annuali dello Stato Maggiore dell'Esercito, i cui provvedimenti sono adottati entro 90 giorni dalla richiesta di ammissione.

MATERIA	PROCEDIMENTO	ORGANO CENTRALE COMPETENTE

		Difeammispec (a)	
	1. Trattamento economico per servizi isolati	"	180
	2. Trattamento economico di trasferimento (indennita' e rimborsi)	"	330
E	Trattamento economico per il personale destinato a prestare servizio all'estero.		

MATERIA	PROCEDIMENTO	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
	1. Trattamento economico per servizi isolati	R.D. 3.6.1926, n.941
	2. Trattamento economico di trasferimento (indennita' e rimborsi)	Legge 8.7.1961, n.642; Legge 27.12.1973, n.838; parere n.692/87 del 26.5.1989 del Consiglio di Stato
E	Trattamento economico per il personale destinato a prestare servizio all'estero.	

## NOTA:

(a): Difeammispec = Ufficio Amministrazioni Speciali (art.35 DPR n.1478/65; artt. 535-540 D.P.R. 5.6.1976, n.1076; D.M. 30.9.1966; D.M. 11.12.1974)

Allegato 4

PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DEGLI ORGANI CENTRALI

DEL MINISTERO DELLA DIFESA CONCERNENTI  
I TERZI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE  
(materia contrattuale)

MATERIA	ORGANI CENTRALI COMPETENTI (a)	TERMINE (in giorni)	
	PROCEDIMENTO	competenza in ambito:	
		nazionale	internazionale
A Procedure amministrative collegate alla fase di formazione contrattuale	Approvazione contratti a seguito di (b):		
	1. asta pubblica	240	270
	2. licitazione privata	240	270
	3. appalto-concorso	300	330
	4. trattativa privata (c)	240	300

MATERIA	ORGANI CENTRALI COMPETENTI (a)	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
	PROCEDIMENTO	
A Procedure amministrative collegate alla fase di formazione contrattuale	Approvazione contratti a seguito di (b):	R.D. 10.3.1910, n.135; R.D. 18.11.1923, n.2440; R.D. 23.5.1924, n.827; R.D.L. n.1396/1924; D.M. 20.6.1930, n.35; legge n.56/1930; R.D. 17.3.1932, n.365; R.D. n.366/32 D.M. 19.5.1934; D.M. 7.5.1936, n.765; D.P.R. 30.6.1972, n.422; D.P.R. 30.6.1972, n.627; Legge 22.3.1975, n.57; Legge 27.12.1975, n.790; Legge 6.2.1977, n.38; Legge 16.6.1977 n.372; D.P.R. 30.6.1972, n.748; Legge 18.8.1978, n.497; Legge n.392/78 Legge 25.5.1978, n.233 Legge 30.3.1981, n.113; Legge n.456/84; Legge 4.10.1988, n.436; Legge n.154/89; Legge 19.3.1990, n.55; Legge n.165/90 D.P.R. n.451/90 D.Lgs 19.12.1991, n.406; D.Lgs 15.1.1992, n.48.
	1. asta pubblica	
	2. licitazione privata	
	3. appalto-concorso	
	4. trattativa privata (c)	

## NOTE

(a): gli organi centrali dell'Amministrazione che in via principale ricorrono alle attività negoziali, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, sono: Terrarmimuni (Direzione Generale delle armi, delle munizioni e degli armamenti terrestri: art.20 DPR n.1478/65; D.M. 30.9.1966; D.M. 26.1.1970); Novalcostarmi (Direzione Generale delle costruzioni, delle armi e degli armamenti navali: art.21 D.P.R. n.1478/65; D.M. 30.8.1966); Costarmaereo (Direzione Generale delle costruzioni, delle armi e degli armamenti aeronautici e spaziali: art.22 D.P.R. n.1478/65; D.M. 30.9.1966); Telecomdife (Direzione Generale degli impianti e dei mezzi di assistenza al volo, per la difesa aerea e per le telecomunicazioni: art.23 D.P.R. n.1478/65; D.M. 30.9.1966); Motordife (Direzione Generale della motorizzazione e dei combustibili: art.24 D.P.R. n.1478/65; D.M. 30.9.1966); Commidife (Direzione Generale di Commissariato; art.25 D.P.R. 1478/65, D.M. 30.9.1966); Geniodife (Direzione Generale dei lavori, del demanio e dei materiali del genio: art.26 D.P.R. n.1478/65; D.M. 30.9.1966; D.M. 1.8.1973); Difesani (Direzione Generale della sanità militare: art.27 D.P.R. n.1478/65; D.M. 30.9.1966; D.M. 31.12.1971); Difeservizi (Direzione Generale dei servizi generali: art.32 D.P.R. n.1478/65; D.M. 30.9.1966; D.M. 6.3.1974); Carabinieri Comando (Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri: art.33 D.P.R. n.1478/65).

I termini di cui alle tabelle dell'Allegato 4 si applicano anche nel caso di ricorso agli stessi tipi di procedimento da parte di organi centrali dell'Amministrazione diversi da quelli indicati nella presente nota.

(b): il dies a quo coincide con la data dell'invio alla gara nei procedimenti concorsuali o dalla richiesta dell'offerta nel caso della trattativa privata; nei casi di richiesta - successiva al citato dies a quo - dei pareri obbligatori degli organi consultivi (Consiglio Superiore delle Forze Armate e Consiglio di Stato o Comitati per l'attuazione delle leggi speciali). I tempi occorrenti per la relativa acquisizione sono computati ai sensi dell'art.13, c.1 del regolamento.

(c): compresi i tempi occorrenti per la fase di valutazione della congruità del prezzo offerta. Il termine può essere portato a 20 giorni quando è richiesto il parere del Consiglio di Stato e/o del Consiglio Superiore delle FF.M..

MATERIA	ORGANI CENTRALI COMPETENTI (a)	TERMINE (in giorni)
	PROCEDIMENTO	
B Procedure amministrative collegate alla fase di esecuzione contrattuale	1. Aumento/diminuzione nei limiti del quinto	210
	2. Atti integrativi, aggiuntivi o sostitutivi del contratto	210
	3. Proroga del termine previsto per l'ultimazione dei lavori	210
	4. Sospensione e ripresa dei lavori	90

(b)	5. Risoluzione del contratto	150
	6. Esecuzione in danno	330
	7. Rigetto "riserve"	270
	8. Transazioni	330
	9. Riconoscimento di debito	330

MATERIA	ORGANI CENTRALI COMPETENTI (a)	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
	PROCEDIMENTO	
	1. Aumento/diminuzione nei limiti del quinto	Art.11 del R.D. n.2440/23; artt.119-120 del R.D. n.827 art.36 del D.M. n.35/30.
	2. Atti integrativi, aggiuntivi o sostitutivi del contratto	Art.13 del R.D. n.2440/23; artt.111, 112, 119 e 120 de R.D. n.827/24.
B Procedure amministrative collegate alla fase di esecuzione contrattuale	3. Proroga del termine previsto per l'ultimazione dei lavori	Art.111, 119 e 120 del R.D. n.827/24; artt.66, 67 e 68 D.M. n.35/30 artt. 28 e 40 R.D. 6.3.1934.
	4. Sospensione e ripresa dei lavori	Art.38 del D.M. n.35/30
(b)	5. Risoluzione del contratto	Artt.8 e 345 della legge 20.3.1965, n.2248; art.113 R.D. n.827/24; art.76 del D n.35/30; art.1256 del Codic Civile; art.11 della legge fallimentare.
	6. Esecuzione in danno	Art.118 del R.D. n.827/24; artt.72 e 73 del D.M. n.35/ artt.1447-1448 del Codice Civile; art.39 della legge 526/82.

	7. Rigetto "riserve"	R.D. 17.3.1932, n.365; R.D. n.366/32.
	8. Transazioni	Art.14 del R.D. n.2440/23
	9. Riconoscimento di debito	Art.2041 Codice Civile

## NOTE:

- (a): si rinvia alla nota (a) dell'allegato 4;  
 (b): il dies a quo coincide con la data dell'avvio d'ufficio o dal ricevimento della domanda del privato contraente, nel caso rispettivamente di procedimento ad iniziativa dell'Amministrazione o di parte; nei casi di richiesta - successiva al citato dies a quo - dei pareri obbligatori degli organi consultivi, i tempi occorrenti per la relativa acquisizione sono computati ai sensi dell'art.13, C.1 del regolamento.

MATERIA	ORGANI CENTRALI COMPETENTI (a)	TERMINE (in giorni)
	PROCEDIMENTO	
B Procedure amministrative collegate alla fase di esecuzione contrattuale (b)	10. Non applicazione clausole penali	330
	11. Collaudi: a) nomina commissione b) collaudo (comunicazione esito)	90 180
	12. Liti attive/passive	210
	13. Cauzione a) incameramento b) svincolo c) svincolo per lavori del genio	120 120 330 (c) 150 (d)
	14. Revisione prezzi (approvazione del verbale)	330

MATERIA	ORGANI CENTRALI COMPETENTI (a)	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
	PROCEDIMENTO	

B Procedure amministrative collegate alla fase di esecuzione contrattuale (b)	10. Non applicazione clausole penali	Art.15 del R.D. n.2440/23; art.83 del R.D. n.35/30; art.65 del R.D. 6.3.1984; art.7, 8 e 9 del D.P.R. n.748/72
	11. Collaudi: a) nomina commissione b) collaudo (comunicazione esito)	R.D. 10.3.1910, n.135; artt.121 122 e 123 del R.D. n.827/24, art.43 del D.M. n.35/30.
	12. Liti attive/passive	Artt. 7, 8 e 9 del D.P.R. n.748/72
	13. Cauzione a) incameramento b) svincolo c) svincolo per lavori del genio	Art.69 del R.D. n.2440/23; art.54 del R.D. n.827/24; artt.74 e 76 del D.M. n.35/30; art.69 del R.D. n.827/24; Legge n.741/81
	14. Revisione prezzi (approvazione del verbale)	Art.33 della legge 28.2.1966, n.41

## NOTE

(a), (b) : si rinvia alle stesse note di cui a pag.34

(c) : quando e' previsto il collaudo; (d): quando e' previsto il certificato di regolare esecuzione. In entrambi i casi, il dies a quo coincide con la data di ultimazione dei lavori.

MATERIA	ORGANI CENTRALI COMPETENTI (a)	TERMINE (in giorni)
	PROCEDIMENTO	
B Procedure amministrative collegate alla fase di esecuzione contrattuale (b)	15. Pagamenti (c)	
	a) in unica soluzione	180
	b) in unica soluzione per lavori del genio	240
	c) in conto	180
	d) anticipazioni	180
	e) rata di saldo	180
	f) rata di saldo per lavori del genio	240
	g) acconto per revisione	240
	h) saldo revisionale	240
	i) sospensione	120
	16. Recupero crediti erariali in sede extragiurisdizionale	240

	17. Convenzioni/cessioni temporanee di materiali integri e fuori uso:	
	a) con privati	330
	b) con pubbliche amministrazioni	330

MATERIA	ORGANI CENTRALI COMPETENTI (a)	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
	PROCEDIMENTO	
B Procedure amministrative collegate alla fase di esecuzione contrattuale (b)	15. Pagamenti (c)	art.12 del R.D. n.2440/23; artt.48-54 del R.D. n.827/24; D.L. 2.3.1989, n.65 convertito nella legge 26.4.1989 n.155; art.2 del DPR 30.6.1972, n.627; Legge n.700/74; Legge 741/81
	a) in unica soluzione	
	b) in unica soluzione per lavori del genio	D.M. Tesoro del 29.12.90
	c) in conto	
	d) anticipazioni	
	e) rata di saldo	
	f) rata di saldo per lavori del genio	
	g) acconto per revisione	
	h) saldo revisionale	
	i) sospensione	
	16. Recupero crediti erariali in sede extragiurisdizionale	R.D. 14.4.1910, n.639
	17. Convenzioni/cessioni temporanee di materiali integri e fuori uso:	
	a) con privati	
	b) con pubbliche amministrazioni	

## NOTE

(a), (b) : si rinvia alle stesse note di cui a pag.34;  
(c): i termini sono sospesi durante i periodi di carenze di disponibilita' finanziarie non imputabili agli organi dell'Amministrazione

Allegato 5

PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DEGLI ORGANI CENTRALI  
DEL MINISTERO DELLA DIFESA CONCERNENTI  
MATERIE VARIE

MATERIA	PROCEDIMENTO	ORGANI CENTRALI COMPETENTI

<p style="text-align: center;">A</p> <p>Inchieste sommarie e formali sugli incidenti, infortuni ed eventi di particolare gravita' o risonanza avvenuti nell'ambito di Corpi Unita' o Reparti dell'Esercito</p>	<p>1. Inchiesta sommaria (decisione finale)</p> <p>2. Inchiesta formale (decisione finale)</p>	<p>Stato Maggiore dell'Esercito (a) (b)</p>
<p style="text-align: center;">B</p> <p>Costruzione di poligoni di tiro (per Corpi armati dello Stato e l'Unione italiana di tiro a segno)</p>	<p>Approvazione del progetto o dell'agibilita' del poligono da tiro (o diniego)</p>	<p>Stato Maggiore dell'Esercito Ispettorato dell'Arma del Genio</p>
<p style="text-align: center;">C</p> <p>Ricorsi contro le decisioni dei Consigli di leva</p> <p>Revoca delle decisioni di riforma dei militari alle armi o in congedo</p> <p>Ricorsi avverso i giudizi medico-legali adottati dagli Ospedali Militari</p>	<p>1. Parere su richiesta della Direzione Generale del Contenzioso</p> <p>2. Parere per la concessione di ulteriore visita di revisione a cura del Comando del Servizio sanitario di Regione Militare</p> <p>3. Accoglimento o rigetto dei ricorsi (con eventuale concessione di ulteriori accertamenti sanitari)</p>	<p>Stato Maggiore dell'Esercito Comando del Corpo di Sanita'</p>

MATERIA	PROCEDIMENTO	TERMINE (in giorni)	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
<p style="text-align: center;">A</p> <p>Inchieste sommarie e formali sugli incidenti, infortuni ed eventi di particolare gravita' o</p>	<p>1. Inchiesta sommaria (decisione finale)</p>	<p style="text-align: center;">90</p>	<p>D.M. 18.12.1981, n.26</p>

risonanza avvenuti nell'ambito di Corpi Unita' o Reparti dell'Esercito	2. Inchiesta formale (decisione finale)	330	
B Costruzione di poligoni di tiro (per Corpi armati dello Stato e l'Unione italiana di tiro a segno)	Approvazione del progetto o dell'agibilita' del poligono da tiro (o diniego)	90	Legge 29.12.1979, n.651; DPR 21.12.1981, n.1133 (approvativo dello Statuto dell'Unione italiana di tiro a segno); Circolare 02/1500 dell'Ispettorato dell'Arma del Genio; Direttiva tecnica per i poligoni di tiro in galleria, D.T.P. di ISPEGENIO
C Ricorsi contro le decisioni dei Consigli di leva	1. Parere su richiesta della Direzione Generale del Contenzioso	90	art.30 del D.P.R. 14.2.1964, n.237
Revoca delle decisioni di riforma dei militari alle armi o in congedo	2. Parere per la concessione di ulteriore visita di revisione a cura del Comando del Servizio sanitario di Regione Militare	90	art.75 D.P.R. n.237/64; Circolare n.40022/161/SD del 29.10.1979 di SOTTUFFESERCITO;
Ricorsi avverso i giudizi medico-legali adottati dagli Ospedali Militari	3. Accoglimento o rigetto dei ricorsi (con eventuale concessione di ulteriori accertamenti sanitari)	90	Circolare n.444 del 17.7.1990 di LEVADIFE

## NOTA

- (a): gli stessi termini si applicano anche agli Stati Maggiori della Marina e dell'Aeronautica, nonche' al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri per gli stessi tipi di inchiesta.  
(b): art.8, 9 e 10 e seguenti del D.P.R. 1477/65;

MATERIA	PROCEDIMENTO	ORGANI CENTRALI COMPETENTI
D Importazione ed esportazione di colombi viaggiatori Lancio di colombi viaggiatori nazionali o esteri	1. Autorizzazione  2. Autorizzazione	Stato Maggiore dell'Esercito Ispettorato delle Trasmissioni

<p>E</p> <p>Procedimenti in materia di naviglio mercantile</p>	<p>Nulla osta comprovante che l'impresa istante e' in regola con la normativa in materia di apprestamenti difensivi (dies a quo: dalla richiesta presentata alla Capitaneria di Porto)</p>	<p>Stato Maggiore della Marina Militare (a)</p>
<p>F</p> <p>Rilievi aerofotocinematografici del territorio nazionale</p>	<p>1. Rilascio del nulla-osta per l'effettuazione dei rilievi da parte di ditte di lavoro aereo</p> <p>2. Restituzione dei materiali aerofotografico inviato all'esame da parte di ditte di lavoro aereo</p>	<p>Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare (b)</p>

MATERIA	PROCEDIMENTO	TERMINE (in giorni)	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
<p>D</p> <p>Importazione ed esportazione di colombi viaggiatori</p> <p>Lancio di colombi viaggiatori nazionali o esteri</p>	<p>1. Autorizzazione</p> <p>2. Autorizzazione</p>	<p>70</p> <p>70</p>	<p>Legge 13.12.1928, n.3086</p>
<p>E</p> <p>Procedimenti in materia di naviglio mercantile</p>	<p>Nulla osta comprovante che l'impresa istante e' in regola con la normativa in materia di apprestamenti difensivi (dies a quo: dalla richiesta presentata alla Capitaneria di Porto)</p>	<p>60</p>	<p>R.D.L. 19.9.1935, n.1836; Legge 14.6.1989, n.224 (art.36); D.M. 8.11.1990, n.373 (art.2)</p>
<p>F</p> <p>Rilievi aerofotocinematografici del territorio nazionale</p>	<p>1. Rilascio del nulla-osta per l'effettuazione dei rilievi da parte di ditte di lavoro aereo</p>	<p>60</p>	<p>art.5 R.D.L. 22.7.1939, n.1732</p>

	2. Restituzione dei materiali aerofotografico inviato all'esame da parte di ditte di lavoro aereo	60	art.7, R.D.L. n.1732/39
--	---	----	-------------------------

## NOTE

(a): artt. 8 - 9 - 11 del D.P.R. n.1477/65;

(b): artt. 8 - 9 - 12 del D.P.R. n.1477/65.

MATERIA	PROCEDIMENTO	ORGANI CENTRALI COMPETENTI
G Autorizzazioni e/o nulla-osta vari	1. Ricerche petrolifere (nulla-osta) 2. Depositi carburanti e combustibili, costruzione di centrali di produzione energetica (nulla-osta) 3. Costruzione di immobili in vicinanze di sedimi militari (autorizzazione) 4. Sanatoria di immobili in zone soggette a servitu' militari (parere nulla-osta) 5. Ospitalita' presso Enti A.M., couso e/o acquisizione in concessione provvisoria di immobili da parte di privati (autorizzazione) 6. Concorsi militari in tempo di pace (autorizzazione)	Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare (a)

MATERIA	PROCEDIMENTO	TERMINE (in giorni)	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
	1. Ricerche petrolifere (nulla-osta)	90	R.D. n.1303/34; Legge n.6/57; Legge n.613/67.
	2. Depositi carburanti e combusti-	90	" " "

	bili, costruzione di centrali di produzione energetica (nulla-osta)		
	3. Costruzione di immobili in vicinanze di sedimi militari (autorizzazione)	90	Legge n.58/63; Legge n.898/76; Legge n.104/90
G Autorizzazioni e/o nulla-osta vari	4. Sanatoria di immobili in zone soggette a servitu' militari (parere nulla-osta)	90	" " "
	5. Ospitalita' presso Enti A.M., couso e/o acquisizione in concessione provvisoria di immobili da parte di privati (autorizzazione)	90	Codice della navigazione (artt.692 e seguenti); Circolare Ministero Finanze n.331/68; Norme di contabilita' generale dello Stato.
	6. Concorsi militari in tempo di pace (autorizzazione)	180	Direttiva dello Stato Maggiore della Difesa -G-006 Edizione 1991

NOTA:

(a) artt. 8 - 9 - 12 del D.P.R. n.1477/65.

MATERIA	PROCEDIMENTO	ORGANI CENTRALI COMPETENTI
H Navigazione aerea	1. Notifica delle risultanze conclusive delle indagini AIRMISS e infrazioni regole dell'aria norme ATS.  2. Nulla-osta in materia ad ostacoli alla navigazione  3. Nulla osta allo svolgimento di attivita' UIM in spazi aerei di competenza dell'A.M..	Ispettorato delle telecomunicazioni e dell'assistenza al volo (a)
I Visite mediche di	Giudizi medico-legali ( idoneita' al servizio, dipendenza di infermita' da	Commissione sanitaria di appello dell'Aeronautica Militare

seconda istanza	causa di servizio e ascrivibilita' a categoria per equo indennizzo)	
-----------------	---	--

MATERIA	PROCEDIMENTO	TERMINE (in giorni)	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
H Navigazione aerea	1. Notifica delle risultanze conclusive delle indagini AIRMISS e infrazioni regole dell'aria norme ATS.	230	Normativa ICAO - Doc. 9426/924; normativa NATO-STANAG 3750; circolare ITAV-ATS 2/90.
	2. Nulla-osta in materia ad ostacoli alla navigazione	70	Legge n.58/63 e codice della navigazione, normativa ICAO-Doc. 8168/OPS - Annesso 14.
	3. Nulla osta allo svolgimento di attivita' UIM in spazi aerei di competenza dell'A.M..	180	Legge n.106/85; D.P.R. n.404/88.
I Visite mediche di seconda istanza	Giudizi medico-legali ( idoneita' al servizio, dipendenza di infermita' da causa di servizio e ascrivibilita' a categoria per equo indennizzo)	60 (b) 120 (c)	R.D. 7.10.1926, n.2410; R.D. 15.4.1928, n.1024; R.D. 9.11.1939, n.2067.

## NOTE:

- (a): art. 12, ultimo comma, del D.P.R. n.1477/65; art.36 del D.P.R. n.1478/65; D.M. 30.9.1966 (G.U. n.281 del 10.11.1966).
- (b): nel caso di visita diretta mediante invio dell'interessato alla Commissione entro il 7 giorno dalla data della visita presso l'Istituto Medico Legale dell'A.M..
- (c): nel caso di visita diretta a seguito di convocazione da parte della Commissione o di visita agli atti.

MATERIA	PROCEDIMENTO	ORGANI CENTRALI COMPETENTI
	1. Riconoscimento della personalita', giuridica approvazione e modifiche allo statuto di associazioni e fondazioni	
	2. Estinzione della	

<p>L</p> <p>Approvazioni ed autorizzazioni ministeriali relative ad enti vigilati</p>	<p>personalita' giuridica di associazioni e fondazioni</p> <p>3. Trasformazioni delle fondazioni</p> <p>4. Approvazione delle modifiche allo statuto di enti pubblici</p> <p>5. Autorizzazione all'acquisto di immobili, all'accettazione di eredita' e donazioni ed al conseguimento di legati da parte di associazioni, fondazioni ed enti pubblici</p>	<p>Leggidife (a)</p>
<p>M</p> <p>Albo dei fornitori e appaltatori dell'Amministrazione della Difesa</p>	<p>Iscrizione all'Albo</p>	<p>Allesdife (b)</p>

MATERIA	PROCEDIMENTO	TERMINE (in giorni)	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
<p>L</p> <p>Approvazioni ed autorizzazioni ministeriali relative ad enti vigilati</p>	<p>1. Riconoscimento della personalita', giuridica approvazione e modifiche allo statuto di associazioni e fondazioni</p>	<p>330</p>	<p>art.12 Codice Civile; artt. 2 e 4 Disp. Att. Cod. Civile</p>
	<p>2. Estinzione della personalita' giuridica di associazioni e fondazioni</p>	<p>330</p>	<p>art.27 Cod. Civile; art.10 e seguenti Disp. Att. Cod. Civile</p>
	<p>3. Trasformazioni delle fondazioni</p>	<p>330</p>	<p>art.28 Cod. Civile; art.10 e seguenti Disp. Att. Cod. Civile</p>
	<p>4. Approvazione delle modifiche allo statuto di enti pubblici</p>	<p>330</p>	<p>art.12 Cod. Civ.; artt. 2 e 4 Disp. Att. Codice Civile</p>
	<p>5. Autorizzazione all'acquisto di immobili, all'accettazione</p>	<p>300</p>	<p>art.17 e 473 Cod. Civ.; artt. 3, 5 e 7 Disp. Att. Cod. Civile</p>

	di eredita' e donazioni ed al conseguimento di legati da parte di associazioni, fondazioni ed enti pubblici		
M Albo dei fornitori e appaltatori dell'Amministrazione della Difesa	Iscrizione all'Albo	240	D.P.R. 18.11.1965, n.1478; D.M. 31.3.1966; Circolare n.441/87

## NOTE

- (a): Leggidife: Ufficio Centrale per gli studi giuridici e la legislazione (art.9 D.P.R. n.1478/65; D.M. 31.3.1966; D.M. 7.1.1976);
- (b): Alledife: Ufficio Centrale Allestimenti militari (art.11 D.P.R. n.1478/65; D.M. 31.3.1966; D.M. 7.1.1976).

MATERIA	PROCEDIMENTO	ORGANI CENTRALI COMPETENTI
	1. Cessione di materiali ad amministrazioni estranee alla Difesa ed a privati (a)	Ispettorato Logistico di Forza Armata (b) Direzione Generale (competente per materia)
H Atti dispositivi concernenti i materiali della Amministrazione	2. Prestiti di materiali ad altre amministrazioni dello Stato ed a privati	" " "
	3. Vendita materiali fuori uso (a)	Direzione Generale (competente per materia)

MATERIA	PROCEDIMENTO	TERMINE (in giorni)	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
	1. Cessione di	180(c)	art.37 R.D.

	materiali ad amministrazioni estranee alla Difesa ed a privati (a)		2.2.1928, n.263; art.370 D.P.R. 5.5.1976, n.1076 (RAU); paragrafo 62 delle Istruzioni amministrative e contabili al RAU (I.A.C.), approvate con D.I. (Difesa-Tesoro) del 22.11.1977
H Atti dispositivi concernenti i materiali della Amministrazione	2. Prestiti di materiali ad altre amministrazioni dello Stato ed a privati	180(c)	art.376 R.A.U.; paragrafo 77 I.A.C.
	3. Vendita materiali fuori uso (a)	180	art.380-382 R.A.U.; paragrafo 59 I.A.C.; "Compendio in materia di accertamento alienazione e sgombero del materiale fuori uso" in data 23.10.1977 dell'Ufficio del Segretario Generale DNA della Difesa.

## NOTA

- (a): limitatamente alle attivita' svolte con procedura in economia; per quelle effettuate con procedure contrattuali si applicano i termini stabiliti per tali procedure negli Allegati 4-A e 4-B n.17;
- (b): art.9, terzo comma, D.P.R. n.1477/65.
- (c): compresi 30 giorni occorrenti per l'eventuale autorizzazione del Ministro o dell'Ufficio del Segretario Generale.

MATERIA	ORGANI CENTRALI COMPETENTI	TERMINE (in giorni)	
		competenza in ambito:	
	PROCEDIMENTO	nazionale	internazionale
O Risarcimento danni causati dall'A.D.	CONFENDIFE (a) Approvazione atti di transazione relativi a risarcimento danni dell'A.D. o infortunistica speciale NATO	330	330
	GENIODIFE (b) Risarcimento danni da esercitazione	300	-
P Servitu' militari	Erogazione di contributi alle Regioni ed ai Comuni operati da vincoli e da attivita'	Procedura e termini in corso di definizione nell'attesa dell'assunzione del D.P.C.M. previsto dall'art.1, comma 2	

	militari. Liquidazione indennizzi a privati	della legge n.104/90	
Q Beni deme- niali	Concessioni di pascolo, sfalcio erba e sfruttamento agricolo per la manutenzione dei terreni in uso all'A.D.	330	-
	Concessioni di suolo, di uso di aviorimesse ed altri edifici in ambito aeroportuale e conso di beni immobili	330	-
	Espropri ed asservimen- ti per interesse militare	I termini sono indicati nei singoli decreti di pubblica utilita'	

MATERIA	ORGANI CENTRALI COMPETENTI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	
	PROCEDIMENTO		
O Risarcimen- to danni causati dall'A.D.	CONFENDIFE (a) Approvazione atti di transazione relativi a risarcimento danni dell'A.D. o infortuni- stica speciale NATO	Codice Civile; Codice della navigazione; Codice della strada; R.D. n.2440/23; R.D. n.827/24; Convenzione di Londra ratificata con legge 30.11.55, n.1335; Protocollo di Parigi ratificato con legge 30.11.55, n.1338	
	GENIODIFE (b) Risarcimento danni da esercitazione	Legge n.780/79; Legge n.898/86; Legge n.104/90.	
P Servitu' militari	Erogazione di contribu- ti alle Regioni ed ai Comuni oberati da vincoli e da attivita' militari. Liquidazione indennizzi a privati	Legge n.104/90	
Q Beni dema- niali	Concessioni di pascolo, sfalcio erba e sfruttamento agricolo per la manutenzione dei terreni in uso all'A.D.	Legge n.203/82; Capitolato Generale d'Oneri approvato con D.M. 15.3.52; Circolare del Ministero delle Finanze n.331 del 4.6.68.	
	Concessioni di suolo, di uso di aviorimesse ed altri edifici in ambito aeroportuale e conso di beni immobili	art.694 e 695 del Codice della Navigazione; Circolare (Finanze) n.331/68	

	Espropri ed asservimen- ti per interesse militare	R.D. n.2359/1865; Legge n.865/71; Legge n.247/74; Legge n.10/77; Legge n.1/78; Legge n.94/82
--	---	---

NOTE

- (a): CONFENDIFE: Direzione Generale del contenzioso (art.31 D.P.R. n.1478/65; D.M. 30.7.1966).
- (b): GENIODIFE: Direzione Generale dei lavori, del demanio e dei materiali del genio (art.26 D.P.R. N.1478/65; D.M. 30.9.1966; D.M. 1.8.1973).

— 10.8.2006 ————— Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ————— 10:32:10—

Stampa

Chiudi